

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 382



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

13 novembre 2017

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2017/C 382/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

Tribunale

2017/C 382/02	Assegnazione dei giudici alle sezioni	2
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2017/C 382/03	Causa C-591/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 settembre 2017 — Commissione europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Decisione 2011/678/UE — Aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini — Aiuto incompatibile con il mercato interno — Obbligo di recupero — Mancata esecuzione)	5
---------------	---	---

2017/C 382/04	Causa C-320/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2017 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Articolo 4, paragrafi 1 e 3 — Trattamento secondario o trattamento equivalente)	6
---------------	--	---

IT

Per motivi di protezione dei dati personali, alcune informazioni contenute in questo numero non possono essere comunicate, per cui una nuova versione autentica è pubblicata.

2017/C 382/05	Causa C-329/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Nozione di «aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali» — Obbligo per una società di capitali del settore energetico, detenuta interamente dallo Stato, di acquistare energia prodotta in cogenerazione con la produzione di calore)	6
2017/C 382/06	Causa C-552/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 settembre 2017 — Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Veicoli a motore — Noleggio o leasing di un veicolo a motore da parte di un soggetto residente in uno Stato membro presso un fornitore stabilito in un altro Stato membro — Tassa di immatricolazione — Pagamento dell'integralità della tassa al momento dell'immatricolazione — Condizioni di rimborso della tassa — Proporzionalità)	7
2017/C 382/07	Causa C-569/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Applicazione dei regimi di sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Determinazione della normativa applicabile — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) — Persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri — Persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro e svolge attività subordinate nel territorio di un altro Stato membro durante un congedo non retribuito di tre mesi)	8
2017/C 382/08	Causa C-570/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Applicazione dei regimi di sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Determinazione della normativa applicabile — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) — Persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri — Persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro e svolge una parte della sua attività nel suo Stato membro di residenza)	8
2017/C 382/09	Cause riunite C-588/15 P e C-622/15 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 settembre 2017 — LG Electronics, Inc./Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer — Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati e dei clienti e di limitazione della produzione — Diritti della difesa — Invio della comunicazione degli addebiti alle sole società controllanti di un'impresa comune e non a quest'ultima impresa — Ammenda — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende (2006) — Punto 13 — Determinazione del valore delle vendite in rapporto all'infrazione — Vendite interne al gruppo del prodotto interessato fuori dello Spazio economico europeo (SEE) — Considerazione delle vendite dei prodotti finiti che incorporano il prodotto interessato realizzate nel SEE — Parità di trattamento)	9
2017/C 382/10	Causa C-589/15 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 settembre 2017 — Alexios Anagnostakis/Commissione europea (Impugnazione — Diritto delle istituzioni — Iniziativa dei cittadini che invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa relativa alla cancellazione del debito pubblico di Stati membri in stato di necessità — Domanda di registrazione — Rifiuto della Commissione — Assenza manifesta di competenza della Commissione — Regolamento (UE) n. 211/2011 — Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) — Obbligo di motivazione — Articolo 122 TFUE — Articolo 136 TFUE — Violazione)	10
2017/C 382/11	Causa C-628/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Articolo 63 TFUE — Ambito di applicazione — Normativa tributaria di uno Stato membro — Imposta sulle società — Credito d'imposta — Fondo pensionistico — Diniego di accordare il beneficio del credito d'imposta agli azionisti non assoggettati all'imposta sui redditi da investimento per dividendi provenienti da redditi esteri — Interpretazione della sentenza del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) — Credito d'imposta illegittimamente trattenuto — Mezzi di ricorso)	10

2017/C 382/12	Causa C-646/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità diretta — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei capitali — «Trust» — «Trustees» — Altre persone giuridiche — Nozione — Imposta sugli utili afferenti ai beni detenuti a titolo di trust dovuta a causa del trasferimento in un altro Stato membro del luogo di residenza fiscale degli amministratori fiduciari — Determinazione dell'importo del prelievo al momento di tale trasferimento — Assolvimento immediato dell'imposta — Giustificazione — Proporzionalità)	11
2017/C 382/13	Causa C-648/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 settembre 2017 — Repubblica d'Austria/Repubblica federale di Germania (Articolo 273 TFUE — Controversia tra Stati membri sottoposta alla Corte in virtù di un compromesso — Fiscalità — Convenzione bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione — Tassazione degli interessi derivanti da valori mobiliari — Nozione di «crediti con partecipazione agli utili»)	12
2017/C 382/14	Cause riunite da C-673/15 P a C-676/15 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2017 — The Tea Board/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Delta Lingerie [Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Marchi denominativi e figurativi contenenti l'elemento denominativo «darjeeling» o «darjeeling collection de lingerie» — Opposizione del titolare di marchi collettivi dell'Unione europea — Marchi collettivi costituiti dall'indicazione geografica «Darjeeling» — Articolo 66, paragrafo 2 — Funzione essenziale — Conflitto con domande di marchi individuali — Rischio di confusione — Nozione — Somiglianza tra i prodotti o i servizi — Criteri di valutazione — Articolo 8, paragrafo 5]	13
2017/C 382/15	Causa C-18/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Harlem — Paesi Bassi) — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Rinvio pregiudiziale — Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 9 — Diritto di restare in uno Stato membro durante l'esame della domanda — Direttiva 2013/33/UE — Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b) — Trattenimento — Verifica dell'identità o della cittadinanza — Determinazione degli elementi sui quali si fonda la domanda di protezione internazionale — Validità — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 6 e 52 — Limitazione — Proporzionalità)	13
2017/C 382/16	Causa C-56/16 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd (Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d) — Marchio denominativo dell'Unione europea PORT CHARLOTTE — Domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio — Protezione conferita alle denominazioni di origine anteriori «Porto» e «Port» in forza del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del diritto nazionale — Carattere esauriente della protezione conferita a tali denominazioni di origine — Articolo 118 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 — Nozioni di «uso» e di «evocazione» di una denominazione di origine protetta) . . .	14
2017/C 382/17	Causa C-60/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articolo 28 — Trattenimento ai fini di trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente — Termine per effettuare il trasferimento — Durata massima del trattenimento — Calcolo — Accettazione della richiesta di presa in carico prima del trattenimento — Sospensione dell'esecuzione della decisione di trasferimento)	15
2017/C 382/18	Causa C-111/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine — Italia) — Procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga (Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Alimenti e mangimi geneticamente modificati — Misure di emergenza — Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 — Mantenimento o rinnovo della misura — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Articolo 34 — Regolamento (CE) n. 178/2002 — Articoli 53 e 54 — Presupposti d'applicazione — Principio di precauzione)	16

2017/C 382/19	Causa C-132/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia/Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments» EOOD (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e articoli 168 e 176 — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Servizi di costruzione o di miglioramento di un bene immobile appartenente ad un terzo — Utilizzazione dei servizi da parte di un terzo e del soggetto passivo — Fornitura del servizio a titolo gratuito ad un terzo — Contabilizzazione dei costi generati per i servizi svolti come componente delle spese generali del soggetto passivo — Determinazione dell'esistenza di un nesso diretto e immediato con l'attività economica del soggetto passivo)	17
2017/C 382/20	Cause riunite C-168/16 e C-169/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de travail de Mons — Belgio) — Sandra Nogueira e a./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, già Ryanair Ltd (C-169/16) (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale — Competenza in materia di contratti individuali di lavoro — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 19, punto 2, lettera a) — Nozione di «Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» — Settore dell'aviazione — Personale di volo — Regolamento (CEE) n. 3922/91 — Nozione di «base di servizio»)	17
2017/C 382/21	Causa C-177/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa — Lettonia) — Biedrība «Autortiesību un komunikēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība»/Konkurences padome (Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Articolo 102 TFUE — Abuso di posizione dominante — Nozione di «prezzo non equo» — Compensi riscossi da un organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore — Raffronto con le tariffe praticate da altri Stati membri — Scelta degli Stati di riferimento — Criteri di valutazione dei prezzi — Calcolo dell'ammenda)	18
2017/C 382/22	Causa C-183/16 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 settembre 2017 — Tilly-Sabco SAS/Commissione europea, Doux SA [Impugnazione — Agricoltura — Carni di pollame — Polli congelati — Restituzioni all'esportazione — Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 che fissa la restituzione a zero — Legittimità — Regolamento (CE) n. 1234/2007 — Articoli 162 e 164 — Oggetto e natura delle restituzioni — Criteri di fissazione del quantum — Competenza del direttore generale della direzione generale (DG) dell'agricoltura e dello sviluppo rurale alla sottoscrizione del regolamento controverso — Sviamento di potere — «Comitatologia» — Regolamento (UE) n. 182/2011 — Articolo 3, paragrafo 3 — Consultazione del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli — Presentazione del progetto di regolamento di esecuzione in occasione della riunione di tale comitato — Rispetto dei termini — Violazione di forme sostanziali — Annullamento con mantenimento degli effetti]	19
2017/C 382/23	Causa C-184/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Grecia) — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Direttiva 2008/115/CE — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Soggiorno di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nonostante un divieto di ingresso nel territorio di tale Stato — Legittimità di un provvedimento di ritiro di un attestato di iscrizione e di un secondo provvedimento di allontanamento dal territorio — Possibilità di avvalersi, a titolo di eccezione, dell'illegittimità di un precedente provvedimento — Obbligo di traduzione)	20
2017/C 382/24	Causa C-186/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea — Romania) — Ruxandra Paula Andricuic e altri/Banca Românească SA (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Contratto di credito concluso in una valuta estera — Rischio di cambio interamente a carico del consumatore — Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto — Momento in cui lo squilibrio deve essere valutato — Portata della nozione di clausole «formulate in modo chiaro e comprensibile» — Livello d'informazione che deve essere fornito dalla banca)	21

2017/C 382/25	Cause riunite C-215/16, C-216/16, C-220/16 e C-221/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Energia elettrica di origine eolica — Direttiva 2009/28/CE — Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili — Articolo 2, secondo comma, lettera k) — Regime di sostegno — Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) — Spese amministrative — Direttiva 2008/118/CE — Regime generale delle accise — Articolo 1, paragrafo 2 — Altre imposte indirette che perseguono finalità specifiche — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Articolo 4 — Tassazione minima dell'energia — Canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica)	22
2017/C 382/26	Causa C-223/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo — A.R.CA.D.L.S. (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 47, paragrafo 2, e articolo 48, paragrafo 3 — Offerente che si avvale delle capacità di altri soggetti al fine di soddisfare i requisiti dell'amministrazione aggiudicatrice — Perdita delle capacità richieste da parte di tali soggetti — Normativa nazionale che prevede l'esclusione dell'offerente dalla gara e l'aggiudicazione dell'appalto a un concorrente)	23
2017/C 382/27	Causa C-300/16 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 settembre 2017 — Commissione europea/Frucona Košice a.s. (Impugnazione — Aiuti di Stato — Nozione di «aiuto» — Nozione di «vantaggio economico» — Criterio del creditore privato — Presupposti per l'applicabilità — Applicazione — Obblighi di indagine della Commissione europea)	24
2017/C 382/28	Causa C-350/16 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017 — Salvatore Aniello Pappalardo e a./Commissione europea (Impugnazione — Politica comune della pesca — Responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea — Domanda di risarcimento — Regolamento (CE) n. 530/2008 — Misure di emergenza adottate dalla Commissione europea — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica — Possibilità di invocare tale violazione — Principio di non discriminazione — Autorità di cosa giudicata)	24
2017/C 382/29	Causa C-503/16: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Luís Isidro Delgado Mendes/ Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CE — Furto di un veicolo — Incidente stradale — Danni fisici e materiali subiti dall'assicurato, proprietario del veicolo, in quanto pedone — Responsabilità civile — Risarcimento — Copertura assicurativa obbligatoria — Clausole di esclusione — Normativa nazionale che esclude l'assicurato, proprietario del veicolo, dal risarcimento da parte dell'assicurazione — Compatibilità con tali direttive — Nozione di «terzo vittima»)	25
2017/C 382/30	Causa C-158/17 P: Impugnazione proposta il 29 marzo 2017 dalla Anton Riemerschmid Weinbrenneri und Likörfabrik GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 gennaio 2017, causa T-187/16: Anton Riemerschmid Weinbrenneri und Likörfabrik GmbH & Co. KG/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale	26
2017/C 382/31	Causa C-188/17 P: Impugnazione proposta il 12 aprile 2017 da Slavcho Asenov Todorov avverso l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 marzo 2017, nella causa T-839/16, Todorov/Corte di giustizia dell'Unione europea	26
2017/C 382/32	Causa C-245/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) l'11 maggio 2017 — Pedro Viejobueno Ibáñez y Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha	26
2017/C 382/33	Causa C-321/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Nivelles (Belgio) il 29 maggio 2017 —OJ (*)/Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)	27

2017/C 382/34	Causa C-437/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 luglio 2017 — Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH	28
2017/C 382/35	Causa C-448/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca) il 25 luglio 2017 — EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Jalčová.	28
2017/C 382/36	Causa C-469/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 agosto 2017 — Funke Medien NRW GmbH/Repubblica federale di Germania	30
2017/C 382/37	Causa C-473/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 2 agosto 2017 — Repsol Butano S.A./Administración del Estado	31
2017/C 382/38	Causa C-474/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'8 agosto 2017 — Repubblica federale di Germania/Sociedad de Transportes SA	31
2017/C 382/39	Causa C-480/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 9 agosto 2017 — Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte	32
2017/C 382/40	Causa C-513/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln (Germania) il 22 agosto 2017 — Procedimento amministrativo sanzionatorio a carico di Josef Baumgartner	33
2017/C 382/41	Causa C-521/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 1° settembre 2017 — c.v. SNB-REACT e a./Deepak Mehta	34
2017/C 382/42	Causa C-564/17: Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Commissione europea/Regno del Belgio	34
2017/C 382/43	Causa C-574/17 P: Impugnazione proposta il 28 settembre 2017 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 luglio 2017, causa T-752/14, Combaro SA/Commissione europea	35

Tribunale

2017/C 382/44	Causa T-138/15: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2017 — Aanbestedingskalender e a./Commissione («Aiuti di Stato — Misure di finanziamento concesse dalle autorità dei Paesi Bassi per la creazione e l'introduzione della piattaforma TenderNed riguardante gli appalti elettronici — Decisione che constata l'insussistenza di aiuto di Stato — Servizi non economici d'interesse generale»)	37
2017/C 382/45	Causa T-411/15: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre — Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO — Gap (ITM) (GAPPOL) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo GAPPOL — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore GAP — Ricorso incidentale — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Notorietà — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n° 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n° 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)]	38

2017/C 382/46	Causa T-695/15: Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2017 — BMB/EUIPO — Ferrero (Contenitore per dolci) («Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un contenitore per dolci — Marchio internazionale tridimensionale anteriore — Forma standard di un recipiente che può essere riempito con dolci — Rischio di confusione — Applicazione del diritto nazionale — Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 62 e articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»)	39
2017/C 382/47	Causa T-765/15: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2017 — BelTechExport/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali — Sospensione delle misure — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto di essere ascoltato — Errore di valutazione»)	39
2017/C 382/48	Causa T-206/16: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2017 — Bodegas Verdúñez/EUIPO (TRES TOROS 3) («Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo TRES TOROS 3 — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio per vini contenente indicazioni geografiche — Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	40
2017/C 382/49	Causa T-453/16: Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2017 — Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Prototypon GS1/EUIPO — 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo 520 Barcode Hellas — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] — Individuazione della natura del segno su cui si fonda l'opposizione — Altro segno anteriore 520 — Individuazione dei prodotti e dei servizi sui quali si fonda l'opposizione»]	41
2017/C 382/50	Causa T-495/16 RENV I e T-495/16 RENV II: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2017 — Hristov/Commissione e EMA («Funzione pubblica — Nomina — Posto di direttore esecutivo di un'agenzia di regolazione — EMA — Procedura di selezione e di nomina — Composizione del comitato di preselezione — Imparzialità — Criteri di valutazione — Nomina di un altro candidato — Autorità di cosa giudicata»)	42
2017/C 382/51	Causa T-562/16: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Hanschmann/Europol («Funzione pubblica — Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Rifiuto di concedere un contratto a tempo indeterminato — Risarcimento — Annullamento da parte del Tribunale della funzione pubblica — Esecuzione delle sentenze nelle cause F-27/09 e F-104/12»)	42
2017/C 382/52	Causa T-563/16: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Knöll/Europol («Funzione pubblica — Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Rifiuto di concedere un contratto a tempo indeterminato — Risarcimento — Annullamento da parte del Tribunale della funzione pubblica — Esecuzione delle sentenze nelle cause F-44/09 e F-105/12»)	43
2017/C 382/53	Causa T-717/16: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Waldhausen/EUIPO (Rappresentazione della sagoma della testa di un cavallo) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta la sagoma di una testa di cavallo — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	44
2017/C 382/54	Causa T-755/16: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Take your time Pay After — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009»]	44
2017/C 382/55	Causa T-779/16: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2017 — Rühland/EUIPO — 8 seasons design (Lampada a forma di stella) [«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una lampada a forma di stella — Disegno o modello comunitario anteriore — Causa di nullità — Carattere individuale — Impressione generale diversa — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»]	45

2017/C 382/56	Causa T-153/17: Ricorso proposto il 30 settembre 2017 — FV/Consiglio	45
2017/C 382/57	Causa T-521/17: Ricorso proposto il 6 agosto 2017 — Hernández Díaz/CRU	46
2017/C 382/58	Causa T-554/17: Ricorso proposto il 16 agosto 2017 — Gonzalez Calvet/CRU	47
2017/C 382/59	Causa T-575/17: Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Algebris (UK) e altri/CRU	47
2017/C 382/60	Causa T-600/17: Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Remolcadores Nosa Terra e a./Commissione e CRU	48
2017/C 382/61	Causa T-609/17: Ricorso proposto il 6 settembre 2017 — Francia/Commissione	49
2017/C 382/62	Causa T-615/17: Ricorso proposto l'8 settembre 2017 — Ardigo e UO/Commissione	50
2017/C 382/63	Causa T-631/17: Ricorso proposto il 19 settembre 2017 — Hola/Commissione e CRU	50
2017/C 382/64	Causa T-632/17: Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — Éva Erdősi Galcsikné/Commissione	51
2017/C 382/65	Causa T-633/17: olooRicorso proposto il 15 settembre 2017 — Sárossy/Commissione	52
2017/C 382/66	Causa T-634/17: Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — Pint/Commissione	53
2017/C 382/67	Causa T-636/17: Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — PlasticsEurope/ECHA	54
2017/C 382/68	Causa T-637/17: Ricorso proposto il 20 settembre 2017 — Policlínico Centro Médico de Seguros e Medicina Asturiana/Commissione e CRU	55
2017/C 382/69	Causa T-638/17: Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Helibética/Commissione e CRU	56
2017/C 382/70	Causa T-641/17: Ricorso proposto il 20 settembre 2017 — Ferri/BCE	57
2017/C 382/71	Causa T-652/17: Ricorso proposto il 26 settembre 2017 — Eddy's Snack Company/EUIPO — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany)	57
2017/C 382/72	Causa T-668/17: Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — Maico Holding/EUIPO — Eico (Eico)	58
2017/C 382/73	Causa T-673/17: Ricorso proposto il 26 settembre 2017 — Port autonome du Centre et de l'Ouest e a./Commissione	59
2017/C 382/74	Causa T-674/17: Ricorso proposto il 26 settembre 2017 — Le Port de Bruxelles e Région de Bruxelles-Capitale/Commissione	60
2017/C 382/75	Causa T-393/16: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (dA/tA/bA/y)	61
2017/C 382/76	Causa T-394/16: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (DATABAY)	61

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2017/C 382/01)

Ultima pubblicazione

GU C 374 del 6.11.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 369 del 30.10.2017

GU C 357 del 23.10.2017

GU C 347 del 16.10.2017

GU C 338 del 9.10.2017

GU C 330 del 2.10.2017

GU C 318 del 25.9.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

TRIBUNALE

Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2017/C 382/02)

Il 4 ottobre 2017, la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, a seguito dell'assunzione delle funzioni di giudice da parte del sig. De Baere, su proposta del Presidente presentata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di modificare la decisione di assegnazione dei giudici alle sezioni del 21 settembre 2016 ⁽¹⁾, come modificata l'8 giugno 2017 ⁽²⁾, per il periodo compreso tra il 4 ottobre 2017 e il 31 agosto 2019, e di assegnare i giudici alle sezioni nel modo seguente:

I Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Valančius, sig. Nihoul, sig. Svenningsen e sig. Öberg, giudici.

1^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione;

a) sig. Nihoul e sig. Svenningsen, giudici;

b) sig. Valančius e sig. Öberg, giudici.

II Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Prek, presidente di sezione, sig. Buttigieg, sig. Schalin, sig. Berke e sig.ra Costeira, giudici.

2^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Prek, presidente di sezione;

a) sig. Schalin e sig.ra Costeira, giudici;

b) sig. Buttigieg e sig. Berke, giudici.

III Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione, sig. Kreuschitz, sig. Forrester, sig.ra Póltorak e sig. Perillo, giudici.

3^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione;

a) sig. Forrester e sig. Perillo, giudici;

b) sig. Kreuschitz e sig.ra Póltorak, giudici.

⁽¹⁾ GU 2016, C 392, pag. 2

⁽²⁾ GU 2017, C 213, pag. 2

IV Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione, sig. Schwarcz, sig. Iliopoulos, sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e sig.ra Reine, giudici.

4^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione;

- a) sig. Schwarcz e sig. Iliopoulos, giudici;
- b) sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e sig.ra Reine, giudici.

V Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gratsias, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Dittrich, sig. Ulloa Rubio e sig. Xuereb, giudici.

5^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Gratsias, presidente di sezione;

- a) sig. Dittrich e sig. Xuereb, giudici;
- b) sig.ra Labucka e sig. Ulloa Rubio, giudici.

VI Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Berardis, presidente di sezione, sig. Papasavvas, sig. Spielmann, sig. Csehi e sig.ra Spineanu-Matei, giudici.

6^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Berardis, presidente di sezione;

- a) sig. Papasavvas e sig.ra Spineanu-Matei, giudici;
- b) sig. Spielmann e sig. Csehi, giudici.

VII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione, sig.ra Kancheva, sig. Bieliūnas, sig.ra Marcoulli e sig. Kornezov, giudici.

7^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione;

- a) sig. Bieliūnas e sig. Kornezov, giudici;
- b) sig. Bieliūnas e sig.ra Marcoulli, giudici;
- c) sig.ra Marcoulli e sig. Kornezov, giudici.

VIII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Collins, presidente di sezione, sig.ra Kancheva, sig. Barents, sig. Passer e sig. De Baere, giudici.

8^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Collins, presidente di sezione;

- a) sig. Barents e sig. Passer, giudici;
- b) sig.ra Kancheva e sig. De Baere, giudici;

IX Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione, sig. Madise, sig. da Silva Passos, sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Mac Eochaidh, giudici.

9^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione;

a) sig. Madise e sig. da Silva Passos, giudici;

b) sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Mac Eochaidh, giudici;

La 7^a Sezione composta da quattro giudici sarà ampliata con l'aggiunta di un quinto giudice proveniente dall'8^a Sezione. Il quinto giudice, che non può essere il presidente di sezione, è designato per un anno secondo l'ordine previsto all'articolo 8 del regolamento di procedura.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 settembre 2017 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-591/14) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Decisione 2011/678/UE — Aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini — Aiuto incompatibile con il mercato interno — Obbligo di recupero — Mancata esecuzione)

(2017/C 382/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, B. Stromsky, S. Noë e H. van Vliet, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, L. Van den Broeck e J.-C. Halleux, agenti, assistiti da L. Van den Hende e J. Charles, avocats)

Dispositivo

1) Non avendo adottato tutte le misure necessarie per il recupero presso i beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della decisione 2011/678/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa all'aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione [aiuto di Stato C 44/08 (ex NN 45/04)], e non avendo informato la Commissione europea in merito alle misure adottate per conformarsi a detta decisione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli da 2 a 4 della decisione medesima.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 73 del 2.3.2015.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2017 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-320/15) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Articolo 4, paragrafi 1 e 3 — Trattamento secondario o trattamento equivalente)

(2017/C 382/04)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Brodie e J. Kraehling, agenti)

Dispositivo

- 1) La Repubblica ellenica, non avendo garantito un trattamento secondario o un trattamento equivalente delle acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia e Galatista, il cui abitante equivalente è compreso tra 2 000 e 10 000, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 328 del 5.10.2015.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Causa C-329/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Nozione di «aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali» — Obbligo per una società di capitali del settore energetico, detenuta interamente dallo Stato, di acquistare energia prodotta in cogenerazione con la produzione di calore)

(2017/C 382/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: ENEA S.A.

Convenuto: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Dispositivo

L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una misura nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone ad alcune società sia private che pubbliche un obbligo di acquisto di energia elettrica derivante dalla cogenerazione non costituisce un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali.

⁽¹⁾ GU C 320 del 28.9.2015.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 settembre 2017 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-552/15) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Veicoli a motore — Noleggio o leasing di un veicolo a motore da parte di un soggetto residente in uno Stato membro presso un fornitore stabilito in un altro Stato membro — Tassa di immatricolazione — Pagamento dell'integralità della tassa al momento dell'immatricolazione — Condizioni di rimborso della tassa — Proporzionalità)

(2017/C 382/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Wasmeier e J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, L. Williams e A. Joyce, agenti, assistiti da M. Collins, SC, S. Kingston e C. Daly, BL)

Dispositivo

- 1) L'Irlanda, imponendo l'obbligo di pagare in anticipo l'integralità della tassa di immatricolazione sui veicoli a motore applicabile in caso di immatricolazione definitiva, qualunque sia la durata limitata effettiva dell'utilizzo previsto in Irlanda di un veicolo che vi è importato, e anche nel caso in cui la durata temporanea del noleggio o del leasing sia stata precisamente stabilita e sia nota in anticipo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 56 TFUE.
- 2) L'Irlanda, astenendosi dal prevedere il pagamento di interessi al momento del rimborso della tassa di immatricolazione sui veicoli a motore e trattenendo la somma di EUR 500 a titolo di costi amministrativi sull'importo della tassa di immatricolazione da rimborsare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 56 TFUE.
- 3) L'Irlanda è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 414 del 14.12.2015.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-569/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Applicazione dei regimi di sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Determinazione della normativa applicabile — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) — Persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri — Persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro e svolge attività subordinate nel territorio di un altro Stato membro durante un congedo non retribuito di tre mesi)

(2017/C 382/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

L'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che si deve ritenere che una persona, che risiede ed esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e che fruitrice di un congedo non retribuito per un periodo di tre mesi durante i quali svolge un'attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro, eserciti di norma un'attività subordinata nel territorio di due Stati membri ai sensi di tale disposizione, purché, da un lato, durante tale periodo di congedo, sia considerata dalla normativa previdenziale vigente nel primo Stato membro una persona che esercita un'attività subordinata e, dall'altro, l'attività svolta nel territorio del secondo Stato membro abbia carattere abituale e significativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 38 del 1° 2.2.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-570/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Applicazione dei regimi di sicurezza sociale — Lavoratori migranti — Determinazione della normativa applicabile — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) — Persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri — Persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro e svolge una parte della sua attività nel suo Stato membro di residenza)

(2017/C 382/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

L'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che una persona, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esercita un'attività subordinata per un datore di lavoro stabilito nel territorio di uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro nel quale ha svolto, durante l'anno trascorso, parte di tale attività subordinata corrispondente al 6,5 % delle sue ore lavorative, senza che ciò sia stato oggetto di un previo accordo con il suo datore di lavoro, non deve essere considerata una persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due Stati membri, ai sensi di tale disposizione.

⁽¹⁾ GU C 38 del 10.2.2016.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 settembre 2017 — LG Electronics, Inc./Commissione europea

(Cause riunite C-588/15 P e C-622/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Intese — Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer — Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati e dei clienti e di limitazione della produzione — Diritti della difesa — Invio della comunicazione degli addebiti alle sole società controllanti di un'impresa comune e non a quest'ultima impresa — Ammenda — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende (2006) — Punto 13 — Determinazione del valore delle vendite in rapporto all'infrazione — Vendite interne al gruppo del prodotto interessato fuori dello Spazio economico europeo (SEE) — Considerazione delle vendite dei prodotti finiti che incorporano il prodotto interessato realizzate nel SEE — Parità di trattamento)

(2017/C 382/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: LG Electronics, Inc. (rappresentanti: G. van Gerven e T. Franchoo, advocaten), Koninklijke Philips Electronics NV (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk, J. K. de Pree e S. Molin, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, V. Bottka e I. Zaloguin, agenti)

Dispositivo

1) I ricorsi d'impugnazione sono respinti.

2) La LG Electronics Inc. e la Koninklijke Philips Electronics NV sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 16 del 18.1.2016
GU C 27 del 25.1.2016

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 settembre 2017 — Alexios Anagnostakis/Commissione europea

(Causa C-589/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Diritto delle istituzioni — Iniziativa dei cittadini che invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa relativa alla cancellazione del debito pubblico di Stati membri in stato di necessità — Domanda di registrazione — Rifiuto della Commissione — Assenza manifesta di competenza della Commissione — Regolamento (UE) n. 211/2011 — Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) — Obbligo di motivazione — Articolo 122 TFUE — Articolo 136 TFUE — Violazione)

(2017/C 382/10)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Alexios Anagnostakis (rappresentanti: A. Anagnostakis, dikigoros, F. Moyse, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e H. Krämer, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Alexios Anagnostakis è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 7 dell'11.1.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-628/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Articolo 63 TFUE — Ambito di applicazione — Normativa tributaria di uno Stato membro — Imposta sulle società — Credito d'imposta — Fondo pensionistico — Diniego di accordare il beneficio del credito d'imposta agli azionisti non assoggettati all'imposta sui redditi da investimento per dividendi provenienti da redditi esteri — Interpretazione della sentenza del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) — Credito d'imposta illegittimamente trattenuto — Mezzi di ricorso)

(2017/C 382/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: The Trustees of the BT Pension Scheme

Convenuta: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositivo

- 1) *L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso conferisce, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, diritti a un azionista beneficiario di dividendi qualificati come «dividendi da reddito estero» (foreign income dividend).*
- 2) *Il diritto dell'Unione esige che il diritto nazionale di uno Stato membro preveda mezzi di ricorso a favore degli azionisti che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, abbiano percepito dividendi qualificati come «dividendi da reddito estero» senza tuttavia aver ottenuto un credito d'imposta inerente a detti dividendi, al fine di consentire a tali azionisti di far valere i diritti che l'articolo 63 TFUE conferisce loro. In proposito, il giudice nazionale competente deve provvedere affinché gli azionisti non soggetti all'imposta sui redditi da dividendi, che hanno percepito dividendi provenienti da dividendi di origine estera e qualificati come «dividendi da reddito estero», come i Trustees of the BT Pension Scheme, dispongano di un mezzo di ricorso che, da un lato, sia idoneo ad assicurare il versamento di un tale credito d'imposta, di cui gli aventi diritto sono stati indebitamente privati, secondo modalità che non siano meno favorevoli di quelle relative a un ricorso volto al versamento di un credito d'imposta, o di un vantaggio fiscale equiparabile, in una situazione in cui l'amministrazione tributaria abbia indebitamente privato gli aventi diritto di tale credito d'imposta o di tale vantaggio fiscale in occasione di una distribuzione di dividendi provenienti da dividendi percepiti da una società residente nel Regno Unito e, dall'altro lato, permetta di garantire la tutela dei diritti conferiti dall'articolo 63 TFUE ai summenzionati azionisti in maniera effettiva.*
- 3) *Né la circostanza che i Trustees of the BT Pension Scheme non siano assoggettati all'imposta sui redditi per i dividendi che essi percepiscono, né la circostanza che la violazione del diritto dell'Unione in questione non sia, secondo il giudice del rinvio, sufficientemente qualificata per comportare la responsabilità extracontrattuale dello Stato membro interessato nei confronti della società distributrice dei dividendi qualificati come «dividendi da reddito estero», conformemente ai principi enucleati nella sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79), e neppure la circostanza che una società residente nel Regno Unito abbia distribuito un importo incrementato di dividendi, qualificati come «dividendi da reddito estero», per ovviare all'assenza di credito d'imposta in capo all'azionista beneficiario, possono modificare le risposte fornite alle altre questioni poste dal giudice del rinvio.*

⁽¹⁾ GU C 38 dell'1.2.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-646/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità diretta — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei capitali — «Trust» — «Trustees» — Altre persone giuridiche — Nozione — Imposta sugli utili afferenti ai beni detenuti a titolo di trust dovuta a causa del trasferimento in un altro Stato membro del luogo di residenza fiscale degli amministratori fiduciari — Determinazione dell'importo del prelievo al momento di tale trasferimento — Assolvimento immediato dell'imposta — Giustificazione — Proporzionalità)

(2017/C 382/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements

Convenuta: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositivo

Le disposizioni del trattato FUE relative alla libertà di stabilimento ostano, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, in cui i trustees sono trattati, secondo il diritto nazionale, come un unico e permanente organismo di persone, distinto dalle persone che possono di volta in volta essere i trustees, alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l'assoggettamento ad imposta degli utili non realizzati afferenti al patrimonio del trust, qualora la maggioranza dei trustees trasferisca la sua residenza in un altro Stato membro, senza permettere il prelievo differito dell'imposta in tal modo dovuta.

⁽¹⁾ GU C 48 dell'8.2.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 settembre 2017 — Repubblica d'Austria/Repubblica federale di Germania

(Causa C-648/15) ⁽¹⁾

(Articolo 273 TFUE — Controversia tra Stati membri sottoposta alla Corte in virtù di un compromesso — Fiscalità — Convenzione bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione — Tassazione degli interessi derivanti da valori mobiliari — Nozione di «crediti con partecipazione agli utili»)

(2017/C 382/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer, F. Koppensteiner e H. Jirousek, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Dispositivo

1) La nozione di «crediti con partecipazione agli utili» utilizzata all'articolo 11, paragrafo 2, dell'Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (convenzione tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica federale di Germania per la prevenzione della doppia imposizione in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio), del 24 agosto 2000, deve essere interpretata nel senso che non include titoli come quelli controversi nel caso di specie.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 38 del 1° 2.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2017 — The Tea Board/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Delta Lingerie

(Cause riunite da C-673/15 P a C-676/15 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Marchi denominativi e figurativi contenenti l'elemento denominativo «darjeeling» o «darjeeling collection de lingerie» — Opposizione del titolare di marchi collettivi dell'Unione europea — Marchi collettivi costituiti dall'indicazione geografica «Darjeeling» — Articolo 66, paragrafo 2 — Funzione essenziale — Conflitto con domande di marchi individuali — Rischio di confusione — Nozione — Somiglianza tra i prodotti o i servizi — Criteri di valutazione — Articolo 8, paragrafo 5]

(2017/C 382/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Tea Board (rappresentanti: M. Maier e A. Nordemann, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Delta Lingerie (rappresentanti: G. Marchais e P. Martini-Berthon, avocats)

Dispositivo

- 1) Le impugnazioni sono respinte.
- 2) La The Tea Board è condannata alle spese relative alle impugnazioni principali.
- 3) La Delta Lingerie è condannata alle spese relative all'impugnazione incidentale.

⁽¹⁾ GU C 106 del 21.3.2016.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Harlem — Paesi Bassi) — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-18/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 9 — Diritto di restare in uno Stato membro durante l'esame della domanda — Direttiva 2013/33/UE — Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b) — Trattenimento — Verifica dell'identità o della cittadinanza — Determinazione degli elementi sui quali si fonda la domanda di protezione internazionale — Validità — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 6 e 52 — Limitazione — Proporzionalità)

(2017/C 382/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Harlem

Parti

Ricorrente: K.

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositivo

Dall'esame dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non risulta alcun elemento tale da incidere sulla validità della menzionata disposizione alla luce dell'articolo 6 e dell'articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(¹) GU C 98 del 14.3.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 — Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd

(Causa C-56/16 P) (¹)

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d) — Marchio denominativo dell'Unione europea PORT CHARLOTTE — Domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio — Protezione conferita alle denominazioni di origine anteriori «Porto» e «Port» in forza del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del diritto nazionale — Carattere esauriente della protezione conferita a tali denominazioni di origine — Articolo 118 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 — Nozioni di «uso» e di «evocazione» di una denominazione di origine protetta)

(2017/C 382/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: E. Zaera Cuadrado e O. Mondéjar Ortuño, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers, I. Galindo Martín, J. Samnadda e T. Scharf, agenti)

Altre parti nel procedimento: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (rappresentante: P. Sousa e Silva, avvocato), Bruichladdich Distillery Co.Ltd (rappresentante: S. Havard Duclos, avvocate)

Interveniente a sostegno della parte Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e A. Alves, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 18 novembre 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/UAMI — Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14, EU:T:2015:863), è annullata.
- 2) Il ricorso nella causa T-659/14, proposto dall'Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'8 luglio 2014 (procedimento R 946/2013-4), è respinto.

- 3) *L'Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP è condannato alle spese sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Bruichladdich Distillery Co. Ltd nei due procedimenti.*
- 4) *La Repubblica portoghese e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 175 del 17.5.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kamarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

(Causa C-60/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articolo 28 — Trattenimento ai fini di trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente — Termine per effettuare il trasferimento — Durata massima del trattenimento — Calcolo — Accettazione della richiesta di presa in carico prima del trattenimento — Sospensione dell'esecuzione della decisione di trasferimento)

(2017/C 382/17)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kamarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Mohammad Khir Amayry

Convenuto: Migrationsverket

Dispositivo

- 1) *L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce dell'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:*
- *esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che, nella situazione in cui il trattenimento di un richiedente protezione internazionale inizi dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato la richiesta di presa in carico, detto trattenimento possa essere mantenuto per un periodo massimo di due mesi, purché, da un lato, la durata del trattenimento non superi il tempo necessario per la procedura di trasferimento, valutato tenendo conto delle esigenze concrete della menzionata procedura in ciascun caso specifico, e, dall'altro, eventualmente, tale durata non si prolunghi per un periodo superiore a sei settimane a partire dalla data in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo e;*
 - *esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che permette, in una situazione siffatta, di mantenere detto trattenimento per tre o dodici mesi nel corso dei quali il trasferimento poteva validamente essere effettuato.*
- 2) *L'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che non si deve detrarre dal termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, il numero di giorni che la persona interessata ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che uno Stato membro ha accettato la richiesta di presa in carico o di ripresa in carico.*

- 3) L'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che il termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, si applica anche quando la sospensione dell'esecuzione della decisione di trasferimento non è stata specificamente richiesta dalla persona interessata.

⁽¹⁾ GU C 111 del 29.3.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine — Italia) — Procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga

(Causa C-111/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Alimenti e mangimi geneticamente modificati — Misure di emergenza — Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 — Mantenimento o rinnovo della misura — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Articolo 34 — Regolamento (CE) n. 178/2002 — Articoli 53 e 54 — Presupposti d'applicazione — Principio di precauzione)

(2017/C 382/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Udine

Imputati nel procedimento principale

Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga

Dispositivo

- 1) L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, in combinato disposto con l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, dev'essere interpretato nel senso che la Commissione europea non è tenuta ad adottare misure di emergenza, ai sensi di quest'ultimo articolo, qualora uno Stato membro la informi ufficialmente, in conformità all'articolo 54, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento, circa la necessità di adottare tali misure, quando non sia manifesto che un prodotto autorizzato dal regolamento n. 1829/2003 o conformemente allo stesso può presentare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente.
- 2) L'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con l'articolo 54 del regolamento n. 178/2002, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro, dopo avere informato ufficialmente la Commissione europea circa la necessità di ricorrere a misure di emergenza, e qualora quest'ultima non abbia agito in conformità delle disposizioni dell'articolo 53 del regolamento n. 178/2002, può, da un lato, adottare tali misure a livello nazionale e, dall'altro, mantenerle in vigore o rinnovarle, finché la Commissione non abbia adottato, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, di quest'ultimo regolamento, una decisione che ne imponga la proroga, modificazione o abrogazione.
- 3) L'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con il principio di precauzione, come formulato all'articolo 7 del regolamento n. 178/2002, dev'essere interpretato nel senso che non conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento n. 178/2002, misure di emergenza provvisorie sul solo fondamento di tale principio, senza che siano soddisfatte le condizioni sostanziali previste all'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003.

⁽¹⁾ GU C 191 del 30.5.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia/«Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments» EOOD

(Causa C-132/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e articoli 168 e 176 — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Servizi di costruzione o di miglioramento di un bene immobile appartenente ad un terzo — Utilizzazione dei servizi da parte di un terzo e del soggetto passivo — Fornitura del servizio a titolo gratuito ad un terzo — Contabilizzazione dei costi generati per i servizi svolti come componente delle spese generali del soggetto passivo — Determinazione dell'esistenza di un nesso diretto e immediato con l'attività economica del soggetto passivo)

(2017/C 382/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

Convenuta: «Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments» EOOD

Dispositivo

L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte per la prestazione di servizi, consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di cui un terzo sia proprietario, qualora quest'ultimo benefici a titolo gratuito del risultato di tali servizi e questi ultimi siano utilizzati tanto dal soggetto passivo medesimo, quanto dal terzo nell'ambito delle loro attività economiche, nei limiti in cui detti servizi non vadano oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo medesimo di effettuare a valle operazioni soggette ad imposta e il loro costo sia incluso nel prezzo di tali operazioni.

⁽¹⁾ GU C 175 del 17.5.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de travail de Mons — Belgio) — Sandra Nogueira e a./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, già Ryanair Ltd (C-169/16)

(Cause riunite C-168/16 e C-169/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale — Competenza in materia di contratti individuali di lavoro — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 19, punto 2, lettera a) — Nozione di «Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» — Settore dell'aviazione — Personale di volo — Regolamento (CEE) n. 3922/91 — Nozione di «base di servizio»)

(2017/C 382/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de travail de Mons

Parti

Ricorrenti: Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherthy, José Sanchez-Navarro (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar (C-169/16)

Convenute: Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd (C-169/16)

Dispositivo

L'articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di ricorso presentato da un membro del personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione e al fine di determinare la competenza del giudice adito, la nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi di tale disposizione, non è equiparabile a quella di «base di servizio», ai sensi dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, come modificato dal regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. La nozione di «base di servizio» costituisce nondimeno un indizio significativo per determinare il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività».

⁽¹⁾ GU C 191 del 30.5.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa — Lettonia) — Biedrība «Autortiesību un komunikāšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība»/Konkurences padome

(Causa C-177/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Articolo 102 TFUE — Abuso di posizione dominante — Nozione di «prezzo non equo» — Compensi riscossi da un organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore — Raffronto con le tariffe praticate da altri Stati membri — Scelta degli Stati di riferimento — Criteri di valutazione dei prezzi — Calcolo dell'ammenda)

(2017/C 382/21)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Autortiesību un komunikāšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība

Convenuto: Konkurences padome

Dispositivo

- 1) Il commercio tra gli Stati membri può essere influenzato dal livello dei compensi stabiliti da un organismo di gestione dei diritti d'autore che detiene un monopolio e che gestisce altresì i diritti dei titolari stranieri, di modo che trova applicazione l'articolo 102 TFUE.

- 2) Al fine di esaminare se un organismo di gestione dei diritti d'autore applichi prezzi non equi ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, è opportuno confrontare le sue tariffe con quelle applicabili negli Stati confinanti nonché con quelle applicabili in altri Stati membri, corrette attraverso l'indice di parità di potere d'acquisto, purché gli Stati di riferimento siano stati selezionati secondo criteri obiettivi, appropriati e verificabili e la base dei confronti effettuati sia omogenea. È possibile confrontare le tariffe praticate in uno o più segmenti di utenti specifici qualora esistano indizi del fatto che il carattere sproporzionato dei compensi verta su tali segmenti.
- 3) La differenza tra le tariffe messe a confronto deve considerarsi significativa se è considerevole e persistente. Una tale differenza costituisce un indizio di abuso di posizione dominante e spetta all'organismo di gestione dei diritti d'autore in posizione dominante dimostrare che i suoi prezzi sono equi in quanto si basano su elementi obiettivi che incidono sulle spese di gestione o sulla remunerazione dei titolari di diritti.
- 4) Nel caso in cui sia accertata la violazione di cui all'articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, le remunerazioni destinate ai titolari dei diritti devono essere incluse, ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, nel fatturato dell'organismo di gestione dei diritti d'autore di cui trattasi, a condizione che tali remunerazioni facciano parte del valore delle prestazioni fornite dal suddetto organismo e che tale inclusione sia necessaria per assicurare il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione irrogata. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce dell'insieme degli elementi del caso di specie, se tali requisiti siano soddisfatti.

⁽¹⁾ GU C 200 del 6.6.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 settembre 2017 — Tilly-Sabco SAS/Commissione europea, Doux SA

(Causa C-183/16 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Agricoltura — Carni di pollame — Polli congelati — Restituzioni all'esportazione — Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 che fissa la restituzione a zero — Legittimità — Regolamento (CE) n. 1234/2007 — Articoli 162 e 164 — Oggetto e natura delle restituzioni — Criteri di fissazione del quantum — Competenza del direttore generale della direzione generale (DG) dell'agricoltura e dello sviluppo rurale alla sottoscrizione del regolamento controverso — Sviamento di potere — «Comitatologia» — Regolamento (UE) n. 182/2011 — Articolo 3, paragrafo 3 — Consultazione del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli — Presentazione del progetto di regolamento di esecuzione in occasione della riunione di tale comitato — Rispetto dei termini — Violazione di forme sostanziali — Annullamento con mantenimento degli effetti]

(2017/C 382/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tilly-Sabco SAS (rappresentanti: R. Milchior, F. Le Roquais e S. Charbonnel, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e K. Skelly, agenti) , Doux SA

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 14 gennaio 2016, Tilly-Sabco/Commissione (T-397/13, EU:T:2016:8), è annullata.
- 2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame, è annullato.

- 3) Gli effetti del regolamento di esecuzione n. 689/2013 sono mantenuti fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirlo.
- 4) La Commissione europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Grecia) — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

(Causa C-184/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Direttiva 2008/115/CE — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Soggiorno di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nonostante un divieto di ingresso nel territorio di tale Stato — Legittimità di un provvedimento di ritiro di un attestato di iscrizione e di un secondo provvedimento di allontanamento dal territorio — Possibilità di avvalersi, a titolo di eccezione, dell'illegittimità di un precedente provvedimento — Obbligo di traduzione)

(2017/C 382/23)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Parti

Ricorrente: Ovidiu-Mihaita Petrea

Convenuto: Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

Dispositivo

- 1) La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nonché il principio della tutela del legittimo affidamento non ostano a che uno Stato membro, da un lato, ritiri un attestato d'iscrizione erroneamente rilasciato ad un cittadino dell'Unione europea che era ancora oggetto di un divieto d'ingresso nel territorio e, dall'altro lato, assuma nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento, basato sulla mera constatazione che il provvedimento di divieto d'ingresso nel territorio era ancora in vigore.
- 2) La direttiva 2004/38 e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, non ostano a che un provvedimento di rimpatrio di un cittadino dell'Unione europea, come quello di cui al procedimento principale, sia adottato dalle stesse autorità ed in base alla stessa procedura seguita per il provvedimento di rimpatrio del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, quando siano applicate le misure di recepimento della direttiva 2004/38 più favorevoli a detto cittadino dell'Unione.
- 3) Il principio di effettività non osta ad una prassi giurisprudenziale secondo cui il cittadino di uno Stato membro colpito da un provvedimento di rimpatrio in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale non può eccepire, a sostegno di un ricorso avverso tale provvedimento, l'illegittimità del provvedimento di divieto d'ingresso nel territorio precedentemente emesso nei suoi confronti, purché l'interessato abbia avuto l'effettiva possibilità di contestare in tempo utile il provvedimento da ultimo citato tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2004/38.

- 4) L'articolo 30 della direttiva 2004/38 impone agli Stati membri di adottare ogni misura utile affinché l'interessato comprenda il contenuto e gli effetti di un provvedimento adottato in virtù dell'articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva ma non impone, quando egli non abbia presentato una domanda in tal senso, che il provvedimento in questione gli sia notificato in una lingua per lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

⁽¹⁾ GU C 211 del 13.6.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea — Romania) — Ruxandra Paula Andricu e altri/Banca Românească SA

(Causa C-186/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Contratto di credito concluso in una valuta estera — Rischio di cambio interamente a carico del consumatore — Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto — Momento in cui lo squilibrio deve essere valutato — Portata della nozione di clausole «formulate in modo chiaro e comprensibile» — Livello d'informazione che deve essere fornito dalla banca)

(2017/C 382/24)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti

Ricorrenti: Ruxandra Paula Andricu e altri

Convenuta: Banca Românească SA

Dispositivo

- 1) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, comprende una clausola contrattuale, come quella oggetto del procedimento principale, inserita in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, che non è stata oggetto di un negoziato individuale e in forza della quale il prestito deve essere restituito nella stessa valuta estera nella quale è stato contratto, poiché tale clausola fissa una prestazione essenziale che caratterizza tale contratto. Di conseguenza, tale clausola non può essere ritenuta abusiva, a condizione che sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile.
- 2) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile presuppone che, nel caso dei contratti di credito, gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal proposito, tale requisito implica che una clausola, in base alla quale il prestito deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari. Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al riguardo.

- 3) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto in questione, tenendo conto dell'insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull'ulteriore esecuzione di detto contratto. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia oggetto del procedimento principale e tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista, nel caso di specie la banca, riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, la sussistenza di un eventuale squilibrio ai sensi di tale disposizione.

⁽¹⁾ GU C 243 del 4.7.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Ibernova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Cause riunite C-215/16, C-216/16, C-220/16 e C-221/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Energia elettrica di origine eolica — Direttiva 2009/28/CE — Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili — Articolo 2, secondo comma, lettera k) — Regime di sostegno — Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) — Spese amministrative — Direttiva 2008/118/CE — Regime generale delle accise — Articolo 1, paragrafo 2 — Altre imposte indirette che perseguono finalità specifiche — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Articolo 4 — Tassazione minima dell'energia — Canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica)

(2017/C 382/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrenti: Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Ibernova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)

Convenuta: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Dispositivo

- 1) La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, in particolare l'articolo 2, secondo comma, lettera k), e l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), della stessa, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.

- 2) *L'articolo 4 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica, poiché con tale canone non sono tassati i prodotti energetici o l'elettricità, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, e, pertanto, esso non rientra nell'ambito di applicazione della stessa.*
- 3) *L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica, poiché tale canone non costituisce un'imposta gravante sul consumo di prodotti energetici o di elettricità e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva.*

⁽¹⁾ GU C 243 del 4.7.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campania per la Difesa del Suolo — A.R.CA.DI.S.

(Causa C-223/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 47, paragrafo 2, e articolo 48, paragrafo 3 — Offerente che si avvale delle capacità di altri soggetti al fine di soddisfare i requisiti dell'amministrazione aggiudicatrice — Perdita delle capacità richieste da parte di tali soggetti — Normativa nazionale che prevede l'esclusione dell'offerente dalla gara e l'aggiudicazione dell'appalto a un concorrente)

(2017/C 382/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Casertana Costruzioni Srl

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campania per la Difesa del Suolo — A.R.CA.DI.S.

con l'intervento di: Consorzio Stabile Infratech, W.E.E. Water Environment Energy SpA, Massimo Fontana, Studio Tecnico Associato Thinkd, Claudio Della Rocca, Nicola Maione, Vittorio Ciotola, Fin.Se.Co. SpA, Edilgen SpA, Site Srl

Dispositivo

L'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità per l'operatore economico, che partecipa a una gara d'appalto, di sostituire un'impresa ausiliaria che ha perduto le qualificazioni richieste successivamente al deposito della sua offerta, e che determina l'esclusione automatica del suddetto operatore.

⁽¹⁾ GU C 251 dell'11.7.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 settembre 2017 — Commissione europea/Frucona Košice a.s.

(Causa C-300/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Nozione di «aiuto» — Nozione di «vantaggio economico» — Criterio del creditore privato — Presupposti per l'applicabilità — Applicazione — Obblighi di indagine della Commissione europea)

(2017/C 382/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Walkerová, L. Armati, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, agenti)

Altra parte nel procedimento: Frucona Košice a.s. (rappresentanti: K. Lasok, QC, B. Hartnett, barrister, J. Holmes, QC, e O. Geiss, Rechtsanwalt)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 260 del 18.7.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017 — Salvatore Aniello Pappalardo e a./Commissione europea

(Causa C-350/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Politica comune della pesca — Responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea — Domanda di risarcimento — Regolamento (CE) n. 530/2008 — Misure di emergenza adottate dalla Commissione europea — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica — Possibilità di invocare tale violazione — Principio di non discriminazione — Autorità di cosa giudicata)

(2017/C 382/28)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. Snc, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. (rappresentanti: V. Cannizzaro e L. Caroli, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e D. Nardi, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Salvatore Aniello Pappalardo, la Pescatori La Tonnara Soc. coop., la Fedemar Srl, la Testa Giuseppe & C. Snc, la Pescatori San Pietro Apostolo Srl, la Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C. e la Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. sono condannati alle spese.

(¹) GU C 343 del 19.9.2016.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora — Portogallo) — Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

(Causa C-503/16) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CE — Furto di un veicolo — Incidente stradale — Danni fisici e materiali subiti dall'assicurato, proprietario del veicolo, in quanto pedone — Responsabilità civile — Risarcimento — Copertura assicurativa obbligatoria — Clausole di esclusione — Normativa nazionale che esclude l'assicurato, proprietario del veicolo, dal risarcimento da parte dell'assicurazione — Compatibilità con tali direttive — Nozione di «terzo vittima»)

(2017/C 382/29)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Évora

Parti

Ricorrente: Luís Isidro Delgado Mendes

Convenuta: Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, nonché l'articolo 1 bis della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla

circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude dalla copertura e, di conseguenza, dal risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli i danni fisici e materiali subiti da un pedone vittima di un sinistro stradale, per il solo motivo che tale pedone era l'assicurato e il proprietario del veicolo che aveva causato detti danni.

(¹) GU C 454 del 5.12.2016.

Impugnazione proposta il 29 marzo 2017 dalla Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 gennaio 2017, causa T-187/16: Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-158/17 P)

(2017/C 382/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG (rappresentante: P. Koch, abogada)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 20 settembre 2017, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto irricevibile.

Impugnazione proposta il 12 aprile 2017 da Slavcho Asenov Todorov avverso l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 marzo 2017, nella causa T-839/16, Todorov/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa C-188/17 P)

(2017/C 382/31)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Slavcho Asenov Todorov (rappresentante: K. Mladenova, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea

Con ordinanza del 7 settembre 2017, la Corte (Decima Sezione) considera la presente impugnazione manifestamente irricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) l'11 maggio 2017 — Pedro Viejobueno Ibáñez y Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

(Causa C-245/17)

(2017/C 382/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrenti: Pedro Viejobueno Ibáñez e Emilia de la Vara González

Convenuta: Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

Questioni pregiudiziali

Si sottopongono le seguenti questioni:

- 1) Se la conclusione del periodo di lezioni dell'anno scolastico possa essere ritenuta una ragione oggettiva tale da giustificare un trattamento diverso nei confronti dei predetti funzionari temporanei inquadrati come docenti rispetto ai funzionari di ruolo inquadrati come tali;
- 2) Se sia compatibile con il principio di non discriminazione di tali funzionari temporanei inquadrati come docenti il fatto che, all'atto della cessazione dal servizio al termine del periodo di lezioni, non possono godere delle proprie ferie come giorni di riposo effettivo, sostituiti dal versamento dei corrispondenti emolumenti;
- 3) Se sia compatibile con il principio di non discriminazione di tali funzionari, i quali rientrerebbero nella nozione di lavoratori a tempo determinato, una norma astratta come quella contenuta nella Ley Regional Ley 5/2012, de 12 de julio, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2012 (legge finanziaria regionale del 12 luglio 2012, n. 5, della Comunità autonoma di Castiglia — La Mancia per il 2012) alla tredicesima disposizione aggiuntiva che, per motivi di risparmio di bilancio e raggiungimento degli obiettivi di disavanzo, ha sospeso, fra le altre misure, l'applicazione di un accordo del 10 marzo 1994, stipulato fra il Ministerio de Educación y Ciencia (Ministero dell'Istruzione e della Scienza) e il sindacato ANPE, pubblicato con provvedimento del 15 marzo 1994 dalla Dirección General de Personal y Servicios (Direzione generale del personale) (BOMECE del 28 marzo 1994), circa il versamento di retribuzioni a titolo di ferie per i mesi di luglio e agosto relativamente alle supplenze di oltre cinque mesi e mezzo, nonché per la copertura di posti vacanti, e impone, nei confronti del personale docente temporaneo non universitario, il pagamento delle ferie pari a 22 giorni lavorativi, qualora la nomina come funzionario temporaneo copra l'intero anno, oppure dei giorni proporzionalmente corrispondenti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Nivelles (Belgio) il 29 maggio 2017 –OJ (*)/Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Causa C-321/17)

(2017/C 382/33)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Nivelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: OJ (*)

(*) Dati cancellati nell'ambito della tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.

Convenuti: Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Con ordinanza del 5 ottobre 2017, la Corte (Ottava Sezione) ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 luglio 2017 —
Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad
Schallerbach GmbH**

(Causa C-437/17)

(2017/C 382/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

Resistente: EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 45 TFUE e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 ⁽¹⁾, relativo alla libera circolazione dei lavoratori [all'interno dell'Unione], debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale [articolo 3, paragrafo 2, punto 1, in combinato disposto con gli articoli 3, paragrafo 3, e 2, paragrafo 1, dell'Urlaubsgesetz (legge austriaca in materia di ferie; in prosieguo: l'«UrlG»)] secondo cui un lavoratore che abbia maturato complessivamente 25 anni di servizio, peraltro non presso un medesimo datore di lavoro austriaco, abbia diritto soltanto a cinque settimane di ferie annuali, mentre un lavoratore che abbia maturato 25 anni di servizio presso uno stesso datore di lavoro austriaco abbia diritto a sei settimane di ferie l'anno.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, GU L 141, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca) il
25 luglio 2017 — EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Jalčová.**

(Causa C-448/17)

(2017/C 382/35)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: EOS KSI Slovensko s.r.o.

Convenuti: Ján Danko, Margita Jalčová

Questioni pregiudiziali

- 1) Se — con riferimento alla sentenza nella causa C-470/12, Pohotovosť, e alle considerazioni della Corte di giustizia UE espresse anche al punto 46 della sua motivazione — sia in contrasto con il principio dell'equivalenza di diritto dell'Unione una normativa giuridica che, nell'ambito dell'equivalenza degli interessi tutelati dalla legge e della tutela dei diritti del consumatore contro clausole contrattuali vessatorie non consente, senza l'accordo del consumatore convenuto, a una persona giuridica, la cui attività ha ad oggetto la difesa collettiva dei consumatori avverso clausole contrattuali vessatorie e che mira al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾, come recepito dall'articolo 53a, paragrafi 1 e 3 del codice civile, di partecipare a titolo di parte ulteriore (l'interveniente) al procedimento giurisdizionale fin dal suo inizio e di utilizzare efficacemente, a vantaggio del consumatore, i mezzi di azione e difesa in giudizio, allo scopo di realizzare, nell'ambito di tale procedimento, la tutela contro l'utilizzo sistematico di clausole contrattuali vessatorie, mentre in un altro caso una parte ulteriore (l'interveniente) che intervenga in un procedimento giudiziario a sostegno del convenuto e che abbia un interesse alla definizione di diritto sostanziale (patrimoniale) dell'oggetto del procedimento, a differenza di un'associazione per la difesa del consumatore, non necessiti affatto dell'accordo del convenuto, al cui sostegno interviene, per partecipare al procedimento giudiziario fin dal suo inizio e per l'efficace esercizio dei mezzi di difesa e azione in giudizio a vantaggio del convenuto.
- 2) Se l'espressione «formulate in modo chiaro e comprensibile», di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, anche in considerazione delle conclusioni della Corte di giustizia nelle sentenze relative alle cause C-26/13 e C-96/14, debba essere interpretata nel senso che una clausola contrattuale può essere considerata formulata in modo non chiaro e comprensibile — con la conseguenza giuridica che essa è sottoposta [d'ufficio] ad esame giurisdizionale di vessatorietà — anche nel caso in cui l'istituto giuridico (strumento) che essa disciplina è di per sé complicato, le sue conseguenze giuridiche sono difficilmente prevedibili per il consumatore medio e, per la sua comprensione, è generalmente necessaria una consulenza giuridica professionale, i cui costi non sono proporzionati al valore della prestazione che il consumatore riceve in base al contratto.
- 3) Se — nel caso in cui un tribunale decida sui diritti derivanti da un contratto concluso con un consumatore, fatti valere nei confronti di un consumatore quale parte convenuta, sulla sola base delle dichiarazioni del ricorrente, mediante un'ingiunzione di pagamento nell'ambito di un procedimento sommario, e nel procedimento non applica in alcun modo la disposizione dell'articolo 172, paragrafo 9, del codice di procedura civile, che esclude l'emissione di un'ingiunzione di pagamento in caso di esistenza di clausole contrattuali vessatorie in un contratto concluso con un consumatore — non sia in contrasto con il diritto dell'Unione una normativa di uno Stato membro che, tenuto conto del breve termine previsto per la presentazione dell'opposizione e della possibile irreperibilità o inerzia del consumatore, non rende possibile ad un'associazione per la difesa dei consumatori, qualificata e autorizzata a conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, come trasposto dall'articolo 53a, paragrafi 1 e 2 del codice civile, far valere in modo efficace, senza consenso del consumatore (senza espresso dissenso del consumatore), l'unica possibilità di tutela del consumatore, sotto forma di opposizione all'ingiunzione di pagamento, nel caso di inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di cui all'articolo 172, paragrafo 9, del codice di procedura civile.
- 4) Se, per la risposta alla seconda e alla terza questione, possa essere considerata rilevante la circostanza che al consumatore non è riconosciuto dall'ordinamento giuridico il diritto all'assistenza legale obbligatoria e che la sua ignoranza in materia, in mancanza di un legale che lo rappresenti, comporta il rischio non trascurabile che egli non deduca la vessatorietà di clausole contrattuali e non agisca neppure in modo da rendere possibile l'intervento a suo sostegno, nel procedimento giurisdizionale, di un'associazione per la difesa dei consumatori, qualificata e autorizzata a conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, come trasposto dall'articolo 53a, paragrafi 1 e 2 del codice civile.
- 5) Se non sia in contrasto col diritto dell'Unione, e con l'esigenza di valutare tutte le circostanze del caso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, una normativa come quella sul procedimento sommario per l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento (articolo 172, paragrafo 1, OSP e seguenti), che consente (1) di riconoscere al professionista, con gli effetti di una sentenza, il diritto ad una prestazione pecuniaria (2) nell'ambito di un procedimento sommario, (3) dinanzi a un dipendente amministrativo dell'organo giurisdizionale, (4) sulla sola base delle

dichiarazioni del professionista, e ciò (5) senza assunzione di prove e in una situazione in cui (6) il consumatore non è rappresentato da un professionista del diritto (7), e la sua difesa non può essere assunta in modo efficace, senza il suo consenso, da un'associazione per la difesa dei consumatori, qualificata e autorizzata a conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, come trasposto dall'articolo 53a, paragrafi 1 e 2 del codice civile.

⁽¹⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 agosto 2017 —
Funke Medien NRW GmbH/Repubblica federale di Germania**

(Causa C-469/17)

(2017/C 382/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Convenuta e ricorrente in cassazione: Funke Medien NRW GmbH

Ricorrente e resistente in cassazione: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni di diritto dell'Unione riguardanti il diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE ⁽¹⁾] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva), nonché le disposizioni in materia di eccezioni o limitazioni di tali diritti (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva), lascino un margine di discrezionalità in sede di recepimento nel diritto nazionale.
- 2) In che modo si debba tener conto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel determinare la portata delle eccezioni o limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29/CE al diritto esclusivo riconosciuto agli autori di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE] o di comunicazione al pubblico per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva).
- 3) Se i diritti fondamentali della libertà d'informazione (articolo 11, paragrafo 1, secondo periodo, della Carta) o della libertà di stampa (articolo 11, paragrafo 2, della Carta) possano giustificare ulteriori eccezioni o limitazioni del diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE), rispetto a quelle previste dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167, pag. 10.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 2 agosto 2017 —
Repsol Butano S.A./Administración del Estado**

(Causa C-473/17)

(2017/C 382/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Repsol Butano S.A..

Convenuta: Administración del Estado

Questioni pregiudiziali

- 1) Alla luce dei principi elaborati nella causa *Federutility* ⁽¹⁾, se sia compatibile con la relativa sentenza o conforme al principio di proporzionalità la misura che definisce un prezzo massimo per la bombola di gas liquefatto imbottigliato quale strumento di tutela degli utenti socialmente vulnerabili, nel caso in cui si verifichino, in alternativa o cumulativamente, talune delle circostanze enunciate di seguito:
 - la misura è adottata con carattere generale per tutti i consumatori e per un periodo indefinito «sino a che le condizioni della concorrenza in questo mercato non siano considerate sufficienti»,
 - la misura è in vigore da più di 28 anni,
 - la misura può concorrere a cristallizzare la situazione di scarsa concorrenza ostacolando l'ingresso di nuovi operatori.
- 2) Alla luce dei principi elaborati nella citata causa *Federutility*, se sia compatibile con la relativa sentenza o conforme al principio di proporzionalità una misura di distribuzione obbligatoria a domicilio del gas liquefatto imbottigliato quale strumento di tutela degli utenti socialmente vulnerabili o residenti in zone di difficile accesso, nel caso in cui si verifichino, in alternativa o congiuntamente, talune delle circostanze enunciate nella questione precedente.

⁽¹⁾ Sentenza del 20 aprile 2010, *Federutility* e altri (C 265/08, EU:C:2010:205).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'8 agosto
2017 — Repubblica federale di Germania/Sociedad de Transportes SA**

(Causa C-474/17)

(2017/C 382/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Resistente in 1. grado e ricorrente in cassazione: Repubblica federale di Germania

Ricorrente in 1. grado e resistente in cassazione: Sociedad de Transportes SA

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 67, paragrafo 2, TFUE e gli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾, ostino alla normativa nazionale di uno Stato membro la quale, in definitiva, obblighi le imprese di trasporto di passeggeri a mezzo di autocorriera, che prestino servizio di linea transfrontaliero all'interno dello spazio Schengen, a procedere nei confronti dei propri passeggeri, prima di varcare una frontiera interna, al controllo dei documenti necessari per l'attraversamento della frontiera medesima, al fine di impedire il trasporto di stranieri privi di passaporto e di titolo di soggiorno nel territorio della Repubblica federale di Germania.

In particolare:

- a) Se l'obbligo generale imposto ex lege o l'obbligo amministrativo rivolto a singoli vettori di negare il trasporto nel territorio federale tedesco a stranieri privi del passaporto o del titolo di soggiorno necessari, obbligo che può essere adempiuto dai vettori unicamente procedendo, prima di varcare la frontiera interna, al controllo, presso tutti i passeggeri, dei documenti necessari per l'attraversamento della frontiera medesima, costituisca una verifica sulle persone alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 22 del codice frontiere Schengen ovvero a questa equivalente.
 - b) Se l'imposizione degli obblighi di cui al punto 1) debba essere valutata in base all'articolo 23, lettera a), del codice frontiere Schengen, benché i vettori non esercitino «competenze di polizia» ai sensi della disposizione di cui trattasi e benché l'imposizione, da parte dello Stato, di procedere ai controlli in questione non implichi, neppure formalmente, una delega all'esercizio di poteri pubblici.
 - c) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), lettera b): se, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23, lettera a), secondo periodo, del codice frontiere Schengen, i controlli imposti ai vettori integrino un'inammissibile misura di effetto equivalente alle verifiche di frontiera.
 - d) Se l'imposizione degli obblighi di cui al punto 1), laddove riguardino imprese di trasporto di passeggeri a mezzo autocorriera che prestino servizio di linea, debba essere valutata in base all'articolo 23, lettera b), del codice frontiere Schengen, secondo cui, ai fini del potere attribuito ai vettori di effettuare controlli di sicurezza sulle persone nei porti o aeroporti, non rilevi l'assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne. Se ciò implichi l'inammissibilità dei controlli ai sensi della prima questione anche al di fuori di porti e aeroporti ove non costituiscano controlli di sicurezza e non vengano effettuati anche sulle persone che viaggiano all'interno dello Stato membro.
- 2) Se gli articoli 22 e 23 del codice frontiere Schengen consentano la sussistenza di disposizioni nazionali che, ai fini del rispetto degli obblighi in questione, permettano di emanare nei confronti di un'impresa di trasporto di passeggeri a mezzo autocorriera provvedimenti di divieto corredati di sanzione pecuniaria nel caso in cui, per effetto di omesso controllo, siano stati trasportati nel territorio nella Repubblica federale di Germania anche stranieri privi di passaporto e di titolo di soggiorno.

⁽¹⁾ GU L 77, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 9 agosto 2017 —
Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte**

(Causa C-480/17)

(2017/C 382/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: Frank Montag

Convenuto: Finanzamt Köln-Mitte

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 49, in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, osti alla normativa di uno Stato membro, in base alla quale contributi obbligatori versati dal contribuente non residente a un istituto che si occupa di un regime pensionistico professionale (i quali si fondano sulla sua appartenenza a un ordine degli avvocati nello Stato membro, la quale è necessaria, per motivi legati alle regole professionali, per l'esercizio della sua attività in più Stati membri) non vengono considerati a fini di riduzione del reddito nel quadro dell'obbligo fiscale limitato, mentre nel caso di contribuenti residenti, nel quadro dell'obbligo fiscale illimitato, secondo il diritto nazionale venga riconosciuta una limitata deducibilità dal reddito, a seconda dell'importo.
- 2) Se l'articolo 49, in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, osti a una normativa come quella descritta sub 1, qualora il contribuente, oltre ai suoi contributi obbligatori, versi ulteriori contributi — volontari — supplementari all'istituto che si occupa del regime pensionistico professionale e lo Stato membro non consideri questi ultimi come deducibili dal reddito, sebbene le successive prestazioni previdenziali in tale Stato membro, secondo il diritto nazionale, possano essere assoggettate a imposizione fiscale, eventualmente nel quadro di un obbligo fiscale limitato.
- 3) Se l'articolo 49, in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, osti a una normativa come quella descritta sub 1, qualora il contribuente, indipendentemente dalla sua abilitazione come avvocato e dai contributi versati all'istituto che si occupa del regime pensionistico professionale, versi contributi nell'ambito di un'assicurazione pensionistica privata liberamente stipulata e lo Stato membro non consideri questi ultimi a fini di riduzione del reddito, sebbene le successive prestazioni previdenziali in tale Stato membro, secondo il diritto nazionale, possano essere assoggettate a imposizione fiscale, eventualmente nel quadro di un obbligo fiscale limitato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln (Germania) il 22 agosto 2017 — Procedimento amministrativo sanzionatorio a carico di Josef Baumgartner

(Causa C-513/17)

(2017/C 382/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti

Josef Baumgartner

Altra parte: Bundesamt für Güterverkehr, Staatsanwaltschaft Köln

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 19, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 561/2006 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che solo lo Stato membro nel cui territorio una determinata impresa ha la propria sede può infliggere una sanzione a carico di detta impresa o del suo dirigente a norma degli articoli 30, 9 e 130 del Gesetz über Ordnungswidrigkeiten («OWiG») (legge tedesca relativa agli illeciti amministrativi); per un illecito amministrativo commesso presso la sede dell'impresa stessa o se, invece, anche altri Stati membri siano legittimati a sanzionare un illecito amministrativo ove rilevato sul loro territorio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, GU L 102, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 1° settembre 2017 — c.v. SNB-REACT e a./Deepak Mehta

(Causa C-521/17)

(2017/C 382/41)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: c.v. SNB-REACT e a.

Resistente: Deepak Mehta

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi diretti alla salvaguardia dei diritti dei titolari di marchi quali soggetti legittimati ad esperire rimedi giurisdizionali a proprio nome al fine di tutelare i diritti medesimi e ad agire giudizialmente a proprio nome per ottenerne il rispetto.
- 2) Se gli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), debbano essere interpretati nel senso che anche un prestatore il cui servizio consista unicamente nella registrazione di indirizzi IP, consentendone in tal modo il collegamento anonimo a domini, nonché nella locazione degli indirizzi medesimi, debba essere considerato quale prestatore ai sensi delle richiamate disposizioni e soggetto cui si applicano le deroghe alla responsabilità ivi disciplinate.

⁽¹⁾ GU 2004, L 157, pag. 45.

⁽²⁾ GU 2000, L 178, pag. 1.

Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-564/17)

(2017/C 382/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- Accertare che, non avendo adottato, al più tardi entro il 25 dicembre 2013, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro ⁽¹⁾ o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Regno del Belgio non ha adempiuto i propri obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva;

- condannare il Regno del Belgio, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità dell'importo di EUR 70 828,80 al giorno a far data dal momento della pronuncia della sentenza nella presente causa per inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di recepimento della direttiva 2011/98/UE;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2011/98/UE, erano tenuti ad adottare, al più tardi entro il 25 dicembre 2013, le misure nazionali richieste per recepire gli obblighi previsti dalla direttiva. Poiché il Belgio non ha comunicato l'integrale recepimento della direttiva, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.

Nel proprio ricorso, la Commissione propone che sia inflitta al Regno del Belgio una penalità di EUR 70 828,80 al giorno. L'importo della penalità è stato calcolato tenendo conto della gravità, della durata dell'inadempimento, nonché dell'effetto dissuasivo in funzione della capacità di pagamento dello Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 343, pag. 1.

Impugnazione proposta il 28 settembre 2017 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 luglio 2017, causa T-752/14, Combaro SA/Commissione europea

(Causa C-574/17 P)

(2017/C 382/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e B.-R. Killmann, agenti)

Altra parte nel procedimento: Combaro SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 luglio 2017 nella causa T-752/14, Combaro SA/Commissione europea;
2. respingere il ricorso della Combaro SA in quanto infondato;
3. condannare la Combaro SA al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente fa valere quanto segue:

1. Il Tribunale avrebbe effettuato un'erronea qualificazione giuridica dei fatti quanto alla sussistenza di una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del codice doganale ⁽¹⁾.

Il Tribunale imputa alla Commissione un comportamento negligente, attribuendole, da un lato, poteri che la Commissione non ha affatto, o, dall'altro, esigendo che essa eserciti poteri che non contribuiscono più a chiarire i fatti. Tuttavia, non sussiste alcun comportamento negligente da parte della Commissione, cosicché non si configura alcuna situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del codice doganale.

2. Il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova relativi alla sussistenza di una situazione particolare a norma dell'articolo 239 del codice doganale.

Il Tribunale ha rilevato, in contrasto con quanto risulta dagli atti del procedimento, che le firme apposte sui certificati di circolazione delle merci rilevanti erano del sig. R. e che la Lettonia non aveva inviato in originale le impronte dei timbri utilizzati dagli uffici doganali di Jelgava e di Bauska. Se il Tribunale avesse esaminato correttamente le prove, sarebbe dovuto giungere alla conclusione che la Commissione aveva effettuato un'analisi adeguata dei fatti relativi alle importazioni dei tessuti di lino e avrebbe potuto giustamente ritenere che non sussistesse alcuna situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del codice doganale.

3. Il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l'articolo 239 del codice doganale riguardante la sussistenza di una situazione particolare.

Il Tribunale ha omesso di confrontare, in concreto, il presunto comportamento negligente della Commissione con gli interessi dell'importatore che aveva utilizzato falsi certificati di circolazione delle merci. In mancanza di un confronto, il Tribunale ha applicato erroneamente l'articolo 239 del codice doganale, poiché, nel caso di specie, gli interessi dell'Unione all'osservanza delle disposizioni in materia di dazi doganali prevalgono sugli interessi dell'importatore.

4. Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'articolo 239 del codice doganale per quanto riguarda la manifesta negligenza della Combaro SA.

Il Tribunale ha errato nel richiedere alla Commissione di dimostrare che l'importatore aveva deliberatamente violato le norme di origine. Se le norme relative all'onere della prova fossero state correttamente applicate, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che già dubbi che avrebbero dovuto fondatamente sussistere sono sufficienti affinché un importatore sia tenuto a chiedere, almeno ai suoi esportatori, informazioni e chiarimenti utili alle operazioni di sdoganamento di cui trattasi.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2017 — Aanbestedingskalender e a./Commissione

(Causa T-138/15) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Misure di finanziamento concesse dalle autorità dei Paesi Bassi per la creazione e l'introduzione della piattaforma TenderNed riguardante gli appalti elettronici — Decisione che constata l'insussistenza di aiuto di Stato — Servizi non economici d'interesse generale»)

(2017/C 382/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Aanbestedingskalender BV (Ede, Paesi Bassi), Negometrix BV (Amsterdam, Paesi Bassi), CTM Solution BV (Breukelen, Paesi Bassi), Stillpoint Applications BV (Amsterdam), Huisinga Beheer BV (Amsterdam), (rappresentanti: C. Dekker e L. Fiorilli, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e K. Herrmann, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e M. Noort, agenti) e Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2014) 9548 final della Commissione, del 18 dicembre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.34646 (2014/NN) (ex 2012/CP) — Piattaforma E-procurement TenderNed nei Paesi Bassi.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Aanbestedingskalender BV, la Negometrix BV, la CTM Solution BV, la Stillpoint Applications BV e la Huisinga Beheer BV sono condannate alle spese.
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica slovacca sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 198 del 15.6.2015.

Sentenza del Tribunale del 4 ottobre — Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO — Gap (ITM) (GAPPOL)(Causa T-411/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo GAPPOL — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore GAP — Ricorso incidentale — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Notorietà — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n° 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n° 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»]

(2017/C 382/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PP Gappol Marzena Porczyńska (Łódź, Polonia) (rappresentante: J. Gwiazdowska, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gap (ITM), Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Siciarek et J. Mrozowski, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 maggio 2015 (procedimento R 686/2013-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gap (ITM) e la PP Gappol Marzena Porczyńska.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 maggio 2015 (procedimento R 686/2013-1) è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n° 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea], la domanda di registrazione per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 20 e corrispondenti alla descrizione «mobili».
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

⁽¹⁾ GU C C 328 del 5.10.2015.

Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2017 — BMB/EUIPO — Ferrero (Contenitore per dolci)(Causa T-695/15) ⁽¹⁾

(«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un contenitore per dolci — Marchio internazionale tridimensionale anteriore — Forma standard di un recipiente che può essere riempito con dolci — Rischio di confusione — Applicazione del diritto nazionale — Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 62 e articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»)

(2017/C 382/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BMB sp. z o.o. (Grójec, Polonia) (rappresentante: K. Czubkowski, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ferrero SpA (Alba, Italia) (rappresentante: M. Kefferpütz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 settembre 2015 (procedimento R 1150/2012-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Ferrero e la BMB.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La BMB sp. z o.o. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 38 dell'1.2.2016.

Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2017 — BelTechExport/Consiglio(Causa T-765/15) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali — Sospensione delle misure — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto di essere ascoltato — Errore di valutazione»)

(2017/C 382/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BelTechExport ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: J. Jerņeva e E. Košķins, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Naert e J.-P. Hix, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta e L. Havas, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2015/1957 del Consiglio, del 29 ottobre 2015, recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2015, L 284, pag. 149), e del regolamento (UE) 2015/1948 del Consiglio, del 29 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2015, L 284, pag. 62), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La BelTechExport ZAO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 68 del 22.2.2016.

Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2017 — Bodegas Verdúñez/EUIPO (TRES TOROS 3)

(Causa T-206/16) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo TRES TOROS 3 — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio per vini contenente indicazioni geografiche — Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2017/C 382/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bodegas Verdúñez, SL (Villanueva de Alcardete, Spagna) (rappresentante: J. García Domínguez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e A. Muñoz Rodríguez, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 febbraio 2016 (procedimento R 407/2015-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo TRES TOROS 3 come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Bodegas Verdúñez, SL, è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 251 dell'11.7.2016.

Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2017 — Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO — 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas)

(Causa T-453/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo 520 Barcode Hellas — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] — Individuazione della natura del segno su cui si fonda l'opposizione — Altro segno anteriore 520 — Individuazione dei prodotti e dei servizi sui quali si fonda l'opposizione»]

(2017/C 382/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 (Argiroupoli Attikis, Grecia) (rappresentante: A. Mouzaki, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: 520 Barcode Hellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion (Kifiisia Attikis, Grecia) (rappresentanti: A. Roussou, M.-M. Theodoridou e F. Christodoulou-Kardiopoulis, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 giugno 2016 (procedimento R 238/2015-4), relativa a un'opposizione tra la Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 e la 520 Barcode Hellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 giugno 2016 (procedimento R 238/2015-4) è annullata.
- 2) L'EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1.
- 3) La 520 Barcode Hellas — AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 371 del 10.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2017 — Hristov/Commissione e EMA**(Causa T-495/16 RENV I e T-495/16 RENV II) ⁽¹⁾****(«Funzione pubblica — Nomina — Posto di direttore esecutivo di un'agenzia di regolazione — EMA — Procedura di selezione e di nomina — Composizione del comitato di preselezione — Imparzialità — Criteri di valutazione — Nomina di un altro candidato — Autorità di cosa giudicata»)**

(2017/C 382/50)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Emil Hristov (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: nella causa T-495/16 RENV I, M. Ekimdzhiev, K. Boncheva e G. Chernicherska e, nella causa T-495/16 RENV II, inizialmente M. Ekimdzhiev, K. Boncheva e G. Chernicherska, in seguito M. Ekimdzhiev e K. Boncheva, avvocati)

Convenute: Commissione europea e Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: G. Berscheid e N. Nikolova, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE diretta ad ottenere, segnatamente, l'annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, con la quale essa proponeva al consiglio di amministrazione dell'EMA un elenco di quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e confermati dal comitato consultivo per le nomine, e della decisione del consiglio di amministrazione dell'EMA del 6 ottobre 2011, recante nomina del direttore esecutivo dell'EMA nonché il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subito a causa di dette decisioni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Emil Hristov è condannato alle spese sostenute nelle cause F-2/12, T-26/15 P, T-27/15 P, T-495/16 RENV I e T-495/16 RENV II.

⁽¹⁾ GU C 184 del 23.6.2012 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-2/12)

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Hanschmann/Europol**(Causa T-562/16) ⁽¹⁾****(«Funzione pubblica — Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Rifiuto di concedere un contratto a tempo indeterminato — Risarcimento — Annullamento da parte del Tribunale della funzione pubblica — Esecuzione delle sentenze nelle cause F-27/09 e F-104/12»)**

(2017/C 382/51)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Ingo Hanschmann (Taucha, Germania) (rappresentanti: W. Dammingh e N. Dane, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (rappresentanti: D. Neumann e C. Falmagne, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, A. Duron e I. Antypas, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'Europol del 29 luglio 2014 di non rinnovare a tempo indeterminato il contratto stipulato con il ricorrente e di assegnargli l'importo di EUR 10 000 a causa della lunghezza del procedimento e della protrazione del suo stato di incertezza, nonché all'annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Ingo Hanschmann è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 354 del 26.10.2015 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero di ruolo F-119/15) e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1.9.2016).

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Knöll/Europol

(Causa T-563/16) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Rifiuto di concedere un contratto a tempo indeterminato — Risarcimento — Annullamento da parte del Tribunale della funzione pubblica — Esecuzione delle sentenze nelle cause F-44/09 e F-105/12»)

(2017/C 382/52)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Brigitte Knöll (Hochheim sul Meno, Germania) (rappresentanti: W. Dammingh e N. Dane, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (rappresentanti: D. Neumann e C. Falmagne, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, A. Duron e I. Antypas, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'Europol del 29 luglio 2014 di non rinnovare a tempo indeterminato il contratto stipulato con la ricorrente e di assegnarle l'importo di EUR 10 000 a causa della lunghezza del procedimento e della protrazione del suo stato di incertezza, nonché all'annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto*
- 2) *La sig.ra Brigitte Knöll è condannata alle spese*

⁽¹⁾ GU C 354 del 26.10.2015 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero di ruolo F-120/15) e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1.9.2016).

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — Waldhausen/EUIPO (Rappresentazione della sagoma della testa di un cavallo)

(Causa T-717/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta la sagoma di una testa di cavallo — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 382/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Waldhausen GmbH & Co. KG (Colonia, Germania) (rappresentante: V. Ekey, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 agosto 2016 (procedimento R 1195/2016-4), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo che rappresenta la sagoma della testa di un cavallo come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Waldhausen GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 441 del 28.11.2016

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2017 — La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After)

(Causa T-755/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Take your time Pay After — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009»]

(2017/C 382/54)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alessandro La Rocca (Anzio, Italia) (rappresentanti: A. Perani e J. Graffer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 agosto 2016 (procedimento R 406/2016-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo Take your time Pay After come marchio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Alessandro La Rocca è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 475 del 19.12.2016

Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2017 — Rühland/EUIPO — 8 seasons design (Lampada a forma di stella)

(Causa T-779/16) ⁽¹⁾

[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una lampada a forma di stella — Disegno o modello comunitario anteriore — Causa di nullità — Carattere individuale — Impressione generale diversa — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»]

(2017/C 382/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lothar Rühland (Wendeburg, Germania) (rappresentanti: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus e J. Engberding, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente S. Hanne, successivamente M. Fischer, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: 8 seasons design GmbH (Eschweiler, Germania) (rappresentante: A. Haberl, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO, dell'8 luglio 2016 (procedimento R 878/2015-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la 8 seasons design e il sig. Rühland.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Lothar Rühland è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 14 del 16.1.2017.

Ricorso proposto il 30 settembre 2017 — FV/Consiglio

(Causa T-153/17)

(2017/C 382/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FV (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare i rapporti informativi, relativi agli anni 2014 e 2015, adottati definitivamente il 5 dicembre 2016;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi, con i quali sostiene che, nella fattispecie, i rapporti informativi del 2014 e del 2015, adottati dal Consiglio dell'Unione europea nei suoi confronti, sono viziati da errore manifesto di valutazione, da insufficienza di motivazione nonché da una violazione dell'obbligo di sollecitudine.

Ricorso proposto il 6 agosto 2017 — Hernández Díaz/CRU

(Causa T-521/17)

(2017/C 382/57)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Alberto Hernández Díaz (San Martín del Rey Aurelio, Spagna) (rappresentante: L. Hernández Cabeza, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di risoluzione del Banco Popular, a causa di irregolarità gravi e insanabili che comportano la nullità della decisione, essendosi basata su una relazione emessa da Deloitte, la quale non era indipendente, avendo sottoposto gli azionisti a perdite ben superiori a quelle che sarebbero risultate nell'ambito di una procedura fallimentare, e non avendo applicato lo strumento di ricapitalizzazione interna;
- annullare la vendita del Banco Popular alla banca acquirente al prezzo di EUR 1 in ragione della mancanza di trasparenza della procedura di vendita, che comporta una violazione manifesta tanto del principio di trasparenza quanto del principio di concorrenza;
- condannare il CRU a risarcire gli azionisti per l'espropriazione delle loro azioni, considerato che non è possibile, per il momento, precisare l'importo del risarcimento richiesto, data la mancanza di trasparenza della procedura di risoluzione.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 16 agosto 2017 — Gonzalez Calvet/CRU**(Causa T-554/17)**

(2017/C 382/58)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrenti: Ramón González Calvet (Barcellona, Spagna) e Joan González Calvet (Barcellona, Spagna) (rappresentante: P. Molina Bosch, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono al Tribunale di considerare come proposto il ricorso avverso la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico e, in seguito allo svolgimento dell'adeguata procedura, di pronunciare una sentenza che accolga il presente ricorso, dichiari la nullità della decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico e privi di effetto l'attuazione della citata decisione nonché le azioni condotte in conseguenza dell'attuazione della suddetta decisione. Nell'ipotesi in cui il Tribunale non dichiarasse tale nullità, le parti chiedono di essere debitamente risarcite della perdita delle loro azioni.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Algebris (UK) e altri/CRU**(Causa T-575/17)**

(2017/C 382/59)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Algebris (UK) Ltd (Londra, Regno Unito), Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Stati Uniti), Ronit Capital LLP (Londra) (rappresentanti: T. Soames e J. Vandenbussche, avvocati, R. East, solicitor, e N. Chesaites, barrister)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione del Comitato di risoluzione unico SRB/EES/2017/08, del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A. (¹), o, in subordine, i suoi articoli 1 e/o 6;
- condannare il CRU alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, secondo cui il CRU ha commesso gravi violazioni dei principi di riservatezza e di tutela del segreto professionale, in contrasto con l'articolo 339 TFUE, con l'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 ⁽²⁾ e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, violando altresì, in tal modo, il diritto delle ricorrenti a una buona amministrazione quale sancito all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, relativo a errori manifesti di valutazione nell'applicazione, da parte della Commissione europea, degli articoli 14, 18, 20, 21, 22 e 24 del regolamento n. 806/2014.
 - Le ricorrenti fanno valere, al riguardo, che la valutazione del Banco Popular, su cui è stata basata l'azione di risoluzione adottata nell'ambito del programma di risoluzione, non era equa, né prudente o affidabile, e non era conforme al «principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato»; essa, pertanto, non costituiva una prova esatta, affidabile e coerente su cui basare il programma di risoluzione e non era idonea a supportare la decisione impugnata. Inoltre, e per le stesse ragioni, il programma di risoluzione (e quindi la decisione impugnata) era manifestamente sproporzionato, poiché andava al di là delle misure necessarie a garantire gli obiettivi della risoluzione.
3. Terzo motivo, secondo cui il CRU ha espropriato la proprietà delle ricorrenti, in violazione dei loro diritti fondamentali quali tutelati dai principi generali del diritto dell'Unione e sanciti all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali.
4. Quarto motivo, secondo cui il CRU ha omesso di garantire, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, che le ricorrenti beneficiassero del diritto di essere ascoltate nel corso della procedura di risoluzione.
5. Quinto motivo, secondo cui il programma di risoluzione non è stato legalmente approvato dalla Commissione e, pertanto, la decisione impugnata non è legalmente entrata in vigore.
 - Riguardo a tale punto, le ricorrenti fanno valere che, prima di adottare la sua decisione 2017/1246 che approva il programma di risoluzione, la Commissione ha omesso di valutare correttamente, o non ha valutato affatto, gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione. Ciò costituisce una violazione degli obblighi della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 806/2014 e dei principi della giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Meroni. Di conseguenza, il CRU ha commesso un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto nel concludere che la sua decisione di adozione del programma di risoluzione poteva entrare in vigore, o era entrata in vigore; inoltre, o in subordine, e in ogni caso, il programma di risoluzione adottato con la decisione impugnata non è legalmente entrato in vigore.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione (UE) 2017/1246, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. [notificata con il numero C(2017) 4038] (GU 2017, L 178, pag. 15).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Remolcadores Nosa Terra e a./Commissione e CRU

(Causa T-600/17)

(2017/C 382/60)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Remolcadores Nosa Terra, SA (Vigo, Spagna), Grupo Nosa Terra 2000, SLU (Vigo), Hospital Povisa, SA (Vigo) e Industrias Lácteas Asturianas, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Otero Novas, avvocato)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'accordo della Commissione che approva la decisione precedente del Comitato di risoluzione unico, recante la stessa data, che stabilisce il regime di risoluzione dell'ente creditizio Banco Popular Español, accordo elaborato in Spagna dal FROB, nella parte in cui dichiara un accredito di EUR zero per i diritti delle ricorrenti nel Banco Popular.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 6 settembre 2017 — Francia/Commissione

(Causa T-609/17)

(2017/C 382/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda e E. de Moustier, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la Decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nella parte in cui esclude talune restituzioni all'esportazione versate dalla Repubblica francese a titolo degli esercizi finanziari 2011-2014;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe basato in gran parte la sua decisione su presunti gravi inadempimenti, da parte della Repubblica francese, dei suoi obblighi in materia di controlli del tenore di umidità dei polli congelati destinati all'esportazione con restituzione.

Orbene, ai sensi della normativa europea e delle misure rafforzate adottate dal 2010, sarebbe inesatto affermare che le autorità francesi siano venute meno a tali obblighi. In effetti, le analisi sul tenore di umidità rientrerebbero nei controlli della qualità sana, leale e mercantile dei polli congelati destinati all'esportazione con restituzione, eseguiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento n. 1276/2008. Secondo la ricorrente, tali disposizioni non imporrebbero che tutti i controlli fisici di polli congelati destinati all'esportazione con restituzione comportino un'analisi in laboratorio del tenore di umidità.

In tal senso, ritiene che sarebbe stato di competenza delle autorità francesi determinare le misure di controllo da adottare, purché quest'ultime fossero proporzionate rispetto al rischio finanziario che sarebbe gravato sul FEAGA. In proposito, la ricorrente sostiene che le autorità francesi avrebbero adottato un dispositivo ambizioso e adeguato a tale rischio finanziario.

Ricorso proposto l'8 settembre 2017 –Ardigo e UO/Commissione

(Causa T-615/17)

(2017/C 382/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Nicola Ardigo (Lissone, Italia) e UO (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— dichiarare e statuire quanto segue:

— le decisioni di conferma del trasferimento dei diritti a pensione dei ricorrenti presso il [regime pensionistico dell'Unione europea (in prosieguo: il «RPIUE»)] RPIUE, sono annullate;

— la Commissione europea è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») dell'articolo 7, paragrafo 1, delle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») del 3 marzo 2011, in occasione del calcolo da parte di quest'ultima dell'importo da detrarre rappresentante la rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali, vale a dire le violazioni, da parte dell'APN, dell'obbligo di motivazione e dell'obbligo di stabilire, mediante le DGE, la formula matematica in base alla quale essa ha calcolato i coefficienti necessari alla conversione del capitale trasferito in annualità abbonate.

Ricorso proposto il 19 settembre 2017 — Hola/Commissione e CRU

(Causa T-631/17)

(2017/C 382/63)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hola, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e C. Iglesias Megías, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;

- annullare la decisione UE/2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.;
- se del caso, dichiarare inapplicabili gli articoli 15, 18, 20, 21, 22 e/o 24 del regolamento 806/2014, ai sensi dell'articolo 277 TFUE; e
- condannare il Comitato di risoluzione unico e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — Éva Erdősi Galcsikné/Commissione

(Causa T-632/17)

(2017/C 382/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Éva Erdősi Galcsikné (Budapest, Ungheria) (rappresentante: D. Lazar, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 1° giugno 2017, rif. Ares (2017) 2755900,
- annullare la decisione della Commissione del 17 luglio 2017, rif. C(2017)5146 final,
- ordinare alla Commissione di rendere accessibili alla ricorrente tutti i documenti della procedura EU-Pilot 8572/15, CHAP (2015)00353, a prescindere da se siano già disponibili o se lo saranno solo in futuro, e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'obiettivo di protezione dell'attività d'indagine non sarebbe compromesso dalla divulgazione dei documenti controversi.

Oggetto dell'EU-Pilot 8572/15 sarebbero le diffuse violazioni del diritto a un giudice imparziale e a un processo equo da parte degli organi giurisdizionali ungheresi, dovute all'attuazione della legislazione di conversione dei cosiddetti prestiti in valuta straniera nella moneta ungherese. Tali leggi violerebbero la separazione dei poteri, poiché incidono nei rapporti giuridici privati dei cittadini. In particolare tali leggi obbligherebbero i mutuatari ad accollarsi le perdite dovute al rischio di cambio, e sarebbe fatto divieto di contestare in giudizio la validità dei contratti.

I negoziati tra la Commissione europea e il governo ungherese, al fine di conformare l'ordinamento giuridico ungherese con il diritto europeo, sarebbero inadeguati, per il raggiungimento di questo obiettivo, in quanto i giudici sarebbero indipendenti in uno Stato di diritto.

La divulgazione dei documenti controversi non comprometterebbe l'obiettivo di protezione dell'attività d'indagine, ma lo promuoverebbe, poiché solo un dibattito pubblico può modificare la giurisprudenza dei giudici.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che sussisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti controversi.

Risulterebbe nell'interesse pubblico divulgare i documenti, perché permetterebbe di:

- modificare la cultura giuridica dei giudici ungheresi,
- discutere in un dibattito pubblico l'opinione del governo ungherese in merito all'interpretazione dei diritti fondamentali a livello europeo, e
- garantire un dibattito pubblico circa l'opinione della Commissione attinente l'interpretazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della Convenzione EDU.

olooRicorso proposto il 15 settembre 2017 — Sárossy/Commissione

(Causa T-633/17)

(2017/C 382/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Róbert Sárossy (Budapest, Ungheria) (rappresentante: D. Lazar, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 12 giugno 2017, rif. Ares (2017) 2929030;
- annullare la decisione della Commissione del 17 luglio 2017, rif. C(2017)5147 final;
- ordinare alla Commissione di rendere accessibili al ricorrente tutti i documenti della procedura EU-Pilot 8572/15, CHAP (2015)00353, a prescindere da se siano già disponibili o se lo saranno solo in futuro, e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo.

A suo giudizio, sussisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti controversi in quanto la loro diffusione presso il pubblico consentirebbe di:

- tutelare gli interessi economici dei consumatori,
- tutelare il mercato interno,
- controllare le attività d'indagine della Commissione;
- rafforzare la democrazia in Ungheria, e

- illustrare ai cittadini i vantaggi derivanti per l'Ungheria dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — Pint/Commissione

(Causa T-634/17)

(2017/C 382/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anikó Pint (Göd, Ungheria) (rappresentante: D. Lazar, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 1° giugno 2017, rif. Ares(2017)2755260;
- annullare la decisione della Commissione del 17 luglio 2017, rif. C(2017)5145 definitivo;
- ordinare alla Commissione di consentire alla ricorrente l'accesso a tutti i documenti della procedura EU-Pilot 8572/15, CHAP (2015)00353, indipendentemente da se siano già disponibili o se lo saranno solo in futuro, e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'obiettivo di tutela delle attività d'indagine non sarebbe pregiudicato dalla divulgazione dei documenti controversi.

Oggetto della procedura EU-Pilot 8572/15 sarebbero le massicce violazioni del diritto a un giudice imparziale e a un equo processo da parte degli organi giurisdizionali ungheresi a causa dell'applicazione della disciplina relativa alla conversione dei cd. prestiti in valuta estera nella valuta ungherese. Tale disciplina violerebbe la separazione dei poteri, in quanto interviene sui rapporti giuridici privati dei cittadini. In particolare, la disciplina di cui trattasi obbligherebbe i mutuatari ad accollarsi le perdite derivanti dal rischio di cambio e vieterebbe di contestare in sede giudiziale la validità dei contratti di credito.

I negoziati tra la Commissione europea e il governo ungherese, diretti a conformare l'ordinamento ungherese al diritto comunitario, sarebbero inadeguati al raggiungimento di tale obiettivo, dal momento che in uno Stato di diritto i giudici sono indipendenti.

La divulgazione dei documenti controversi non comprometterebbe la finalità di tutela dell'attività d'indagine ma piuttosto promuoverebbe la stessa, dal momento che solo un dibattito pubblico potrebbe modificare la giurisprudenza dei giudici ungheresi.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che sussisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti controversi.

Risulterebbe nell'interesse pubblico divulgare i documenti in quanto consentirebbe di:

- modificare la cultura giuridica degli organi giurisdizionali ungheresi,
- discutere in un dibattito pubblico a livello europeo in merito all'opinione del governo ungherese sull'interpretazione dei diritti fondamentali,

- garantire un dibattito pubblico in merito all'opinione della Commissione sull'interpretazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della CEDU,
- proteggere il mercato interno e
- illustrare ai cittadini i vantaggi per l'Ungheria derivanti dalla partecipazione all'Unione europea.

Ricorso proposto il 15 settembre 2017 — PlasticsEurope/ECHA

(Causa T-636/17)

(2017/C 382/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e F. Mattioli, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato,
- annullare la decisione, pubblicata il 7 luglio 2017, di aggiornare l'inclusione esistente del bisfenolo A nell'elenco di sostanze candidate identificate come sostanze estremamente preoccupanti in base all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (GU 2006, L 396, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento REACH»),
- condannare l'ECHA alle spese del procedimento e
- ordinare qualsiasi altra misura ritenuta utile.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato il principio della certezza del diritto avendo applicato criteri incoerenti ed imprevedibili per valutare le presunte proprietà che perturbano il sistema endocrino («PE») del BPA per la salute umana.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato il principio di diligenza.
 - La convenuta non ha accertato che il BPA è una sostanza che perturba il sistema endocrino, per la quale è scientificamente provato che essa può avere effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 57 del regolamento REACH, posto che: i) la convenuta ha cercato solo di dimostrare che il BPA possiede asseritamente «proprietà che perturbano il sistema endocrino», ii) l'identificazione del BPA non soddisfa i criteri sanciti dall'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH né i principi generali di diritto dell'Unione, e iii) la convenuta è incorsa in un errore manifesto di valutazione non prendendo in considerazione la determinazione di un livello di sicurezza come elemento rilevante per la valutazione del BPA alla luce dei criteri dell'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH e
 - la convenuta non ha tenuto conto di qualsiasi informazione rilevante e, in particolare, dello studio CLARITY-BPA.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata lede i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non prendendo in considerazione gli studi attesi, riconosciuti come rilevanti ai fini della valutazione delle presunte proprietà PE del BPA, e segnatamente lo studio CLARITY-BPA, non tenendo conto della determinazione di un livello di sicurezza come elemento rilevante per definire il livello equivalente di preoccupazione.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata viola gli articoli 59 e 57, lettera f), del regolamento REACH identificando il BPA come sostanza estremamente preoccupante in base ai criteri sanciti dall'articolo 57, lettera f), posto che l'articolo 57, lettera f), comprende solo sostanze che non sono state ancora identificate conformemente all'articolo 57, lettere da a) a e).
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata viola l'articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH posto che le sostanze intermedie sono esentate dall'intero Titolo VII ed esulano quindi dall'ambito di applicazione degli articoli 57 e 59 e da quello dell'autorizzazione.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata lede il principio di proporzionalità, posto che l'inclusione del BPA nell'elenco delle sostanze candidate, quando non si tratta di una sostanza intermedia, eccede i limiti di quanto appropriato e necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e non costituisce la misura meno gravosa alla quale l'Agenza poteva ricorrere.

Ricorso proposto il 20 settembre 2017 — Policlínico Centro Médico de Seguros e Medicina Asturiana/Commissione e CRU

(Causa T-637/17)

(2017/C 382/68)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Policlínico Centro Médico de Seguros, SA (Oviedo, Spagna) e Medicina Asturiana, SA (Oviedo) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (SRB/EES/2017/08) del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;
- annullare la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.;
- se del caso, dichiarare inapplicabili gli articoli 15, 18, 20, 21, 22 e/o 24 del regolamento 806/2014, ai sensi dell'articolo 277 TFUE; e
- condannare il Comitato e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Helibética/Commissione e CRU**(Causa T-638/17)**

(2017/C 382/69)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Helibética, SL (Alicante, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;
- annullare la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.;
- se del caso, dichiarare inapplicabili gli articoli 15, 18, 20, 21, 22 e/o 24 del regolamento 806/2014, ai sensi dell'articolo 277 TFUE; e
- condannare il Comitato e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 20 settembre 2017 — Ferri/BCE**(Causa T-641/17)**

(2017/C 382/70)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Claudio Ferri (Roma, Italia) (rappresentante: A. Campagnola, avvocato)*Convenuta:* Banca centrale europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia constatare il mancato esercizio delle funzioni di vigilanza attivata con la nota del 24.3.2017 e, in esito alla corrispondenza intercorsa, in ordine alla quale il competente servizio della BCE ha ritenuto di non dover provvedere ritenendo la questione attinente alle funzioni di autotutela anziché a quella della vigilanza in merito all'adozione dei criteri di controllo sull'operato delle banche italiane.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere che la Banca centrale europea non ha esercitato le funzioni di vigilanza che le competono con riferimento ai seguenti profili:

- Mancata tempestiva emanazione delle disposizioni attuative del D. Lgs. n. 72 del 2015 e conseguente applicazione del D. Lgs. n. 385 del 1993 che si è ritenuto di continuazione ad applicare in forza di un'altra attività conseguente all'anzidetta mancata emanazione da parte della Banca d'Italia delle disposizioni attuative.
- Mancata intimazione alla Banca d'Italia di attivare nell'ambito del sistema statale un adeguamento della normativa regolatrice del contenzioso relativo all'applicazione di sanzioni.
- Mancata vigilanza sulla congruità dei parametri di giudizio relativo all'efficienza del sistema bancario oggi formulati in evidente relazione ad organismi bancari di grande complessità ed articolazione in difetto di indicazioni di elasticità ed effettiva adeguatezza.
- Incorrettezza dei criteri di giudizio sull'adeguatezza dell'attività della Banca di Credito Cooperativo di Frascati, atteso che quei criteri stessi sono stati evidentemente concepiti e dimensionati per fornire un giudizio di adeguatezza di un apparato bancario complesso e molto articolato.

Ricorso proposto il 26 settembre 2017 — Eddy's Snack Company/EUIPO — Chocladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany)**(Causa T-652/17)**

(2017/C 382/71)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Eddy's Snack Company GmbH (Lügde, Germania) (rappresentante: M. Decker, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Chocladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «Eddy's Snackcompany» — Domanda di registrazione n. 14 363 931

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 luglio 2017, nel procedimento R 1999/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere definitivamente l'opposizione proposta dalla controinteressata avverso la domanda di registrazione n. 14 363 931, «Eddy's Snackcompany», della Eddy's Snack Company GmbH;
- ordinare all'EUIPO di ammettere la domanda di registrazione n. 14 363 931, «Eddy's Snackcompany», per tutti i prodotti indicati delle classi 29, 31 e 32;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso o l'EUIPO, congiuntamente o separatamente, a rimborsare alla ricorrente le spese, tasse ed onorari tanto nell'ambito delle procedure di opposizione e di ricorso dinanzi all'EUIPO quanto nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — Maico Holding/EUIPO — Eico (Eico)

(Causa T-668/17)

(2017/C 382/72)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Maico Holding GmbH (Villingen-Schwenningen, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Krüger e D. Deckers)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eico A/S (Brønderslev, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione di marchio dell'Unione n. 13 706 726

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 luglio 2017 nel caso R 2089/2016 4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 luglio 2017, nel caso R 2089/2016 4 Eico/Maico e la decisione della divisione d'opposizione n. B 002528654 del 26 ottobre 2016 e riformarle, nel senso che il ricorso e l'opposizione siano integralmente accolti;
- condannare il convenuto, EUIPO, alle spese, ivi comprese quelle sostenute nel corso del procedimento di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 42 del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Ricorso proposto il 26 settembre 2017 –Port autonome du Centre et de l'Ouest e a./Commissione

(Causa T-673/17)

(2017/C 382/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Port autonome du Centre et de l'Ouest SCRL (La Louvière, Belgio), Port autonome de Namur (Namur, Belgio), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgio), Port autonome de Liège (Liegi, Belgio) e Région wallonne (Jambes, Belgio) (rappresentante: J. Vanden Eynde, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile rispetto a ciascun ricorrente e conseguentemente annullare la decisione della Commissione con riferimento: SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) — Tassazione dei porti in Belgio C(2017)5174 final];
- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- di conseguenza, annullare la decisione della Commissione europea di considerare come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno il fatto che le attività economiche dei porti belgi e in particolare i porti valloni, non siano assoggettate all'imposta sulle società;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti invocano sostanzialmente un unico motivo. A loro avviso, la Commissione ha escluso a priori l'articolo 93 TFUE che istituisce norme particolari per il settore dei trasporti e, di conseguenza, dei porti, non tenendo conto della volontà del legislatore europeo.

La valutazione della Commissione non sarebbe giustificata né in fatto né in diritto e sarebbe in contrasto con il testo dell'articolo 1 del codice delle imposte sul reddito belga [code sur les revenus belges (CIR)] e delle prerogative delle autorità pubbliche di definire le attività non economiche di interesse generale.

La posizione della Commissione non sarebbe neppure coerente con la proposta di direttiva del 16 marzo 2011 (COM (2011) 121 definitivo) relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società che prevede, anche per le società commerciali, un'esenzione dall'imposta dei sussidi direttamente collegati all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento delle attività immobilizzate.

Inoltre, intimando al Belgio di modificare la sua legislazione tributaria, la Commissione tenterebbe di oltrepassare le competenze fiscali degli Stati membri, imponendo un'armonizzazione fiscale che esulerebbe dalla propria competenza ai sensi dell'articolo 113 TFUE. Essa ometterebbe quindi di tener conto delle prerogative degli Stati membri in materia di definizione delle attività di servizio pubblico e dell'ambito di applicazione della fiscalità diretta, dell'obbligo di garantire il buon funzionamento dei servizi di interesse generale («SIG») necessari per la coesione sociale ed economica nonché l'organizzazione discrezionale dei SIG. Il legislatore europeo avrebbe infatti devoluto agli Stati membri la competenza per l'esenzione fiscale delle attività che questi ultimi definiscono in modo sovrano come servizio pubblico.

A giudizio dei ricorrenti, le attività essenziali dei porti interni valloni configurano SIC, che, in base alla normativa europea, non sono disciplinati dalle norme sulla concorrenza.

Infine, i criteri europei per la definizione di un aiuto di Stato non sarebbero soddisfatti nel caso di specie, segnatamente per quanto riguarda il criterio di selettività.

**Ricorso proposto il 26 settembre 2017 — Le Port de Bruxelles e Région de Bruxelles-Capitale/
Commissione**

(Causa T-674/17)

(2017/C 382/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Le Port de Bruxelles (Bruxelles, Belgio), Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles) (rappresentante: J. Vanden Eynde, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile rispetto a ciascun ricorrente e conseguentemente annullare la decisione della Commissione con riferimento: SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) — Tassazione dei porti in Belgio; [C(2017)5174 final];
- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- di conseguenza, annullare la decisione della Commissione europea di considerare come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno il fatto che le attività economiche dei porti belgi, e in particolare i porti valloni, non siano assoggettate all'imposta sulle società;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sostanzialmente un unico motivo essenzialmente identico o simile a quello dedotto nell'ambito della causa T-673/17, *Port autonome du Centre et de l'Ouest e a./Commissione*.

**Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay
(dA/tA/bA/y)**

(Causa T-393/16) ⁽¹⁾

(2017/C 382/75)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 364 del 3.10.2016.

**Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay
(DATABAY)**

(Causa T-394/16) ⁽¹⁾

(2017/C 382/76)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 364 del 3.10.2016.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT